SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 maggio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

97A3384

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1997, n. 119.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 1, comma 2, della legge 13 luglio 1995, n. 295, sull'indennità di ristabilimento per i profughi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 ottobre 1991, n. 344, in particolare gli articoli 1 e 8;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 13 luglio 1995, n. 295;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di emanare norme di esecuzione della disposizione relativa alla concessione di una indennità «*una tantum*» per il reinsediamento dei profughi italiani nei Paesi di provenienza;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 1997;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I cittadini italiani profughi da Paesi per i quali è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio a norma della legge 26 dicembre 1981, n. 763, ed in possesso della qualifica di profugo rilasciata dalla prefettura competente, che intendano ristabilirsi nel Paese di provenienza entro sei mesi dalla data di cessazione dello stato di necessità al rimpatrio, come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 1995, n. 295, debbono presentare la domanda per ottenere l'indennità «*una tantum*» prevista dall'articolo 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, entro centoventi giorni dalla suddetta data.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la cessazione dello stato di necessità al rimpatrio è dichiarata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno, anche sulla base delle segnalazioni pervenute al riguardo dalle autorità diplomatiche accreditate nei predetti Paesi.

3. I soggetti di cui al comma 1 che si siano ristabiliti nel Paese di provenienza a loro cure e spese entro il termine di legge possono presentare la domanda dell'indennizzo fino a centoventi giorni successivi alla data del rientro.

Art. 2.

1. La domanda, in carta semplice, è presentata nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1, al Ministero degli affari esteri - Direzione generale emigrazione e affari sociali - Ufficio II - Reparto profughi, e nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, alla rappresentanza consolare competente personalmente o a mezzo lettera raccomandata. Ai fini del termine fa fede la data di presentazione agli uffici competenti o la data di spedizione della raccomandata.

2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) generalità del richiedente e dei familiari a carico;

b) Paese e luogo di provenienza, nonché comune di residenza in Italia;

c) indicazione del decreto di riconoscimento della qualifica di profugo;

d) località in cui il richiedente intende ristabilirsi e, ove questa sia diversa dalla località in cui l'interessato aveva avuto residenza, le ragioni del cambiamento;

e) l'attività lavorativa alla quale il richiedente intende dedicarsi o i mezzi necessari al sostentamento suo e della sua famiglia;

f) lo stato di bisogno.

3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativamente alle qualità, fatti e stati di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2;

b) copia del provvedimento di riconoscimento della qualità di profugo;

c) certificato di residenza all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero).

Art. 3.

1. Il Ministero degli affari esteri, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, verificata la completezza e la regolarità della stessa e della relativa documentazione, accertati lo stato di bisogno in Italia del richiedente, per il tramite della prefettura territorialmente competente, nonché la possibilità del riacquisto della residenza «in loco», accoglie la domanda e provvede al pagamento del biglietto di viaggio, ove il ristabilimento non abbia avuto ancora luogo.

2. L'erogazione dell'indennità è subordinata alla condizione della certificazione da parte dell'interessato della fissazione della residenza nello Stato di provenienza.

3. L'interessato è tenuto a restituire all'Amministrazione l'importo dell'indennizzo ricevuto, ove chieda volontariamente la cancellazione dall'AIRE e il trasferimento della residenza in Italia prima che sia trascorso un anno dal suo rientro nello Stato estero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1997
Atti di Governo, regitro n. 107, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 1 e 8 della legge n. 344/1991 (Provvedimenti a favore dei profughi italiani) è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 1 *(Familiari a carico).* — 1. Le disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n 763, come modificata dalla presente legge, si applicano ai familiari a carico dei profughi, anche se di cittadinanza non italiana.

2. La qualità di familiare deve risultare dalle certificazioni delle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390».

«Art. 8 *(Reinsediamento).* — 1. Una indennità *una tantum* di importo pari a quella prevista dall'art. 2 è corrisposta dal Ministero degli affari esteri ai profughi ai fini del loro reinsediamento nel Paese di provenienza, ove questo avvenga entro sessanta giorni dalla cessazione dello stato di necessità e previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno da parte del Ministero dell'interno. In tale caso il Ministero degli affari esteri ne cura il rientro a proprie spese dai luoghi di attuale dimora».

— Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 295/1995 (Differimento di termini pervisti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa) prevede che: «Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonché quelle relative alle provvidenze per i profughi, stabilite dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, nelle misure fissate dall'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 della medesima legge n. 344 del 1991, sono prorogate fino al 31 dicembre 1997. A tal fine è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1994, nonché di lire 2.000 milioni, 7.000 milioni, 7.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1995 e di lire 2.000 milioni, 8.000 milioni, 8.000 milioni e 4.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 16.600 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico dei capitoli dei seguenti stati di previsione per l'anno medesimo per gli importi a fianco di ciascuno indicati: Ministero del tesoro, capitolo 5955 per lire 6.000 milioni, capitolo 8775 per lire 2.000 milioni; Ministero degli affari esteri, capitolo 2693 per lire 4.000 milioni, capitolo 3583 per lire 600 milioni; Ministero dell'interno, capitolo 4299 per lire 4.000 milioni; all'onere di lire 20.600 milioni per l'anno 1995 e di lire 22.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 16.600 milioni per l'anno 1995 e a lire 18.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 7.800 milioni per il 1995, lire 7.600 milioni per il 1996 e lire 7.400 milioni per il 1997, l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.800 milioni per il 1995, lire 11.000 milioni per il 1996 e lire 11.200 milioni per il 1997, l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni 1996 e 1997. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri e l'Università popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni che ne fanno parte, per la realizzazione di lavori indicati dalle comunità italiane in Istria e dall'Unione italiana, in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di attività aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 1:

— La legge n. 763/1981 reca la normativa organica per i profughi.

— Per il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 295/1995 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8 della legge n. 344/1991 si veda in nota alle premesse.

— La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

97G0151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1997.

Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1997.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 10 luglio 1996;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con altre emissioni di carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la delibrazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1997;

Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1997, delle seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi del V centenario della consacrazione della Certosa di Pavia;

francobolli celebrativi della X edizione del Salone del libro di Torino;

francobolli celebrativi del 2750° anniversario della fondazione di Roma;

francobolli celebrativi del 75° anniversario dell'istituzione del Parco nazionale d'Abruzzo;

francobolli commemorativi di Aristide Merloni, nel centenario della nascita;

francobolli commemorativi di Papa Paolo VI, nel centenario della nascita;

francobolli celebrativi del centenario dell'inaugurazione del teatro Massimo di Palermo;

intero postale celebrativo del 50° anniversario della fondazione dell'Unione filatelica siciliana.

Art. 2.

Con separati provvedimenti sono stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1997
Registro n. 3 Poste, foglio n. 38

97A3429

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 maggio 1997.

Ulteriori integrazioni e modificazioni alle precedenti ordinanze concernenti gli interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 2560).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1994, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania fino al 30 aprile 1994;

Vista l'ordinanza in data 11 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 in data 12 febbraio 1994 con la quale sono stati disposti interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania ed il commissario del Governo della regione Campania è stato nominato commissario delegato all'attuazione degli interventi stessi;

Vista l'ordinanza in data 31 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 in data 31 marzo 1994, con la quale vengono apportate modifiche alla precedente ordinanza dell'11 febbraio 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 1994 con il quale lo stato di emergenza di cui sopra è stato prorogato fino al 30 settembre 1994 ed è stato esteso ai rifiuti speciali;

Vista l'ordinanza in data 16 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 in data 16 aprile 1994, con la quale vengono estesi i poteri conferiti al commissario del Governo della regione Campania anche al settore dei rifiuti speciali;

Vista l'ordinanza in data 23 giugno 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 in data 2 luglio 1994, concernente integrazioni e modifiche all'ordinanza del 31 marzo 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 1994, con il quale lo stato di emergenza è stato dichiarato a far tempo dal 6 ottobre 1994 e sino al 31 dicembre 1995 per la situazione determinatasi nel settore dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali e tossico-nocivi nella regione Campania;

Vista l'ordinanza in data 7 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 in data 10 ottobre 1994, concernente integrazioni e modifiche alle precedenti ordinanze dirette a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Vista l'ordinanza in data 7 novembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 in data 8 novembre 1994, concernente ulteriori integrazioni all'ordinanza del 31 marzo 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1995 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali e tossico-nocivi nella regione Campania è prorogato fino alla data dell'approvazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1996;

Vista l'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1996, concernente integrazioni e modifiche alle precedenti citate ordinanze;

Vista l'ordinanza n. 2470 del 31 ottobre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 6 novembre 1996, con la quale, in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 14 aprile 1995 e delle richieste avanzate dal presidente della regione Campania e dal prefetto di Napoli, sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche alle citate ordinanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1996 con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani ed assimilabili, speciali, tossico-nocivi nella regione Campania è prorogato fino al 31 dicembre 1997;

Vista la nota n. P/26767/DIS del 13 dicembre 1996 con la quale il prefetto di Napoli fornisce un'informativa sullo stato di realizzazione delle discariche poste in essere per il superamento della prima fase dell'emergenza gestita dal prefetto medesimo;

Atteso che gli interventi posti in essere e le attività programmate dal prefetto di Napoli consentiranno di fornire un'autonomia di smaltimento in discarica per un periodo sufficiente a consentire al commissario delegato — presidente della giunta regionale della Campania — di realizzare azioni e impianti alternativi alle discariche stesse;

Vista la nota n. 278/CD del 24 dicembre 1996 con la quale il presidente della giunta regionale della Campania chiede, per gli adempimenti correlati all'attuazione del sistema di recupero dei rifiuti, basato su attività

quali la raccolta differenziata e la realizzazione di impianti di valorizzazione alternativi alle discariche, una proroga dei poteri commissariali fino al 31 dicembre 1997;

Vista la nota n. 325/CD del 31 dicembre 1996 con la quale il commissario delegato — presidente della giunta regionale della Campania — trasmette copia del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti;

Considerato che le disponibilità assegnate dal Ministero dell'ambiente alla regione Campania per l'intervento di cui al punto 1.D del decreto del Ministro 14 luglio 1989 ammontano a lire 5.997 miliardi anziché lire 3 miliardi, come erroneamente indicato alla lettera *b)* dell'art. 8 dell'ordinanza n. 2470 del 31 ottobre 1996;

Visto che con decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, sono state emanate nuove disposizioni in materia di rifiuti, recependo le direttive comunitarie in materia;

Ritenuto necessario accogliere la richiesta di proroga del prefetto di Napoli, nella considerazione che l'emergenza discariche possa ritenersi conclusa entro sei mesi;

Ritenuto, altresì, necessario accogliere la richiesta di proroga del presidente della giunta regionale della Campania al fine di poter adeguare il piano dallo stesso presentato al decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e, conseguentemente, attivare le azioni necessarie per realizzare la raccolta differenziata ed il recupero delle frazioni riutilizzabili entro il 31 dicembre 1997;

Considerata la necessità di dotare degli adeguati strumenti giuridico-amministrativi il presidente della giunta regionale della Campania per accelerare l'azione e non vanificare l'attività di realizzazione delle discariche finora svolta dal prefetto di Napoli durante la prima fase dell'emergenza;

Considerato che l'azione del commissario delegato — presidente della giunta regionale della Campania — debba conformarsi ai principi del citato decreto legislativo e pertanto debba essere attuata obbligatoriamente la raccolta differenziata, avviato il recupero delle materie prime, la produzione di compost e di combustibili derivati dalle frazioni umido e secco raccolte separatamente, assicurato l'impiego di tali frazioni e prodotti nel sistema industriale, al fine di ridurre le dimensioni degli impianti dedicati ed relativi costi di realizzazione e di superare definitivamente il ricorso alle discariche;

Considerato che la realizzazione di nuovi impianti dedicati di combustione dei rifiuti e di recupero energetico degli stessi debba essere subordinata alla effettuazione delle verifiche sui risultati raggiungibili con le azioni di raccolta differenziata, selezione e recupero nel sistema industriale nonché all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili ed assicurare le migliori prestazioni energetiche e ambientali;

Vista la nota n. 220/SARNO/RRSSUU del 26 marzo 1997 inviata dal prefetto di Napoli delegato;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente con nota n. GAB/97/7546/B9 del 14 aprile 1997;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania con nota n. 28727/GAB. del 30 aprile 1997;

Sentito il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

Dispone:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 è prorogato al 31 dicembre 1997.

2. L'adeguamento del piano, adottato dal commissario delegato — presidente della regione — il 31 dicembre 1996, al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro un mese dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

3. Il commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico, acquisisce sugli interventi l'intesa del Ministero dell'ambiente.

4. Ai fini dell'attuazione del piano, il commissario delegato dispone:

4.1) l'attivazione, nel territorio dei bacini identificati con legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, aggregati su base provinciale, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli, legno, frazione organica, con l'obiettivo di raggiungere per la raccolta differenziata il 10% entro il 31 luglio 1997 e il 15% entro il 31 dicembre 1997 e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 35% nei successivi due anni. Sulla definizione di tale programmazione il commissario acquisisce il parere delle province;

4.2) la raccolta differenziata a carico dei consorzi obbligatori per il recupero degli imballaggi per liquidi in vetro, in plastica e metallo, ed il recupero dei contenitori medesimi nei limiti previsti dal decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e dopo la soppressione di questi a carico del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In caso di mancato adempimento di tali obblighi da parte dei consorzi, il commissario dispone che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori per liquidi;

4.3) obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'art. 35 del citato decreto legislativo, di provvedere al loro reimpiego, recupero o riciclaggio, direttamente ovvero avvalendosi di soggetti autorizzati ivi compresi i servizi di raccolta differenziata dei bacini;

4.4) divieti a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari di conferirli, per lo smaltimento, ai servizi di gestione dei rifiuti solido-urbani;

4.5) divieti a carico dei comuni o dei loro consorzi e dei soggetti gestori dei servizi di procedere allo smaltimento di imballaggi secondari e terziari;

4.6) la realizzazione, all'interno dei rispettivi bacini singoli o aggregati, degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno,

degli impianti per la produzione di compost da frazione organica selezionata da rifiuti urbani, degli impianti per la produzione di combustibile da rifiuti urbani;

4.7) la verifica delle possibilità di recupero delle frazioni valorizzabili, di cui al precedente punto 4.6, da parte del sistema industriale anche mediante gli accordi di programma di cui all'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

4.8) la definizione di contratti della durata massima di cinque anni, per il recupero finale delle frazioni recuperate di cui al precedente punto 4.6, nel rispetto delle migliori condizioni di economicità;

4.9) l'utilizzazione degli impianti di compostaggio di Polla e S. Maria Capua Vetere riservandoli preferibilmente alla frazione organica umida raccolta separatamente, nonché alle altre frazioni organiche selezionate;

4.10) la realizzazione di impianti dedicati di combustione di rifiuti e di recupero energetico dagli stessi.

5. La realizzazione degli impianti dedicati di combustione e recupero energetico di cui al punto 4.10 è subordinata alla verifica dei risultati conseguibili con l'attuazione di tutti gli interventi di cui al precedente comma 4, punti da 1 a 9, e all'intesa dei Ministri dell'ambiente e dell'industria. La realizzazione di tali impianti deve prevedere l'applicazione delle migliori tecnologie che assicurino le più elevate prestazioni energetiche ed il minore impatto sull'ambiente ed è subordinata alla valutazione di impatto ambientale.

6. Il commissario delegato, presidente della regione Campania, per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti punti 4.1, 4.6 e 4.8, può avvalersi della collaborazione dei legali rappresentanti dei consorzi di cui all'art. 6 della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10. Per gli interventi di cui al punto 4.1 il commissario può altresì avvalersi della collaborazione dei sindaci dei comuni capoluogo di provincia.

7. Il commissario delegato, presidente della regione Campania, provvede all'approvazione dei progetti utilizzando le deroghe di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2470 del 31 ottobre 1996, ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti, qualora ciò sia previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

8. Il commissario delegato, presidente della regione Campania, provvede all'attivazione degli impianti pubblici di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione esistenti; approvando, se del caso, progetti di modifica e completamento e autorizzandone l'esercizio.

9. Il commissario delegato — presidente della regione Campania — concorre con le risorse di cui al successivo art. 6 agli investimenti di cui al comma 4, punti 4.1, 4.6, e al comma 8. Gli impianti una volta realizzati vengono trasferiti alle amministrazioni competenti che provvederanno alla gestione ordinaria con le proprie disponibilità.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, presidente della regione Campania, per l'attuazione degli interventi di propria competenza, con specifico riguardo al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 1, punto 4.1, da realizzarsi in tempi ridotti rispetto a quelli previsti nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, può predisporre progetti socialmente utili, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al fine di utilizzare le risorse finanziarie all'uopo destinate nell'ambito dei decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di ripartizione delle disponibilità del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1 il commissario delegato, presidente della regione Campania, oltre alla presentazione delle istanze dei lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; provvede alla diretta ed integrale copertura, ai sensi del comma 20 del medesimo articolo, degli oneri per l'esecuzione dei lavori socialmente utili fino ad un massimo di lire 20 miliardi a valere sulle risorse di cui all'art. 6, comma 1. Il pagamento può essere effettuato tramite l'INPS. Al fine di provvedere alla gestione dei progetti di cui al primo comma ed al più tempestivo pagamento dei lavoratori occupati, il commissario delegato — presidente della regione Campania, può utilizzare, ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2425 del 18 marzo 1996, fino ad un massimo di 10 unità del Ministero del lavoro e dell'INPS alle quali è riconosciuta un'indennità mensile pari a 70 ore di lavoro straordinario.

3. Il commissario delegato, presidente della regione Campania, promuove la costituzione di società miste, in attuazione di quanto previsto dal comma 21 dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, presidente della regione Campania e il prefetto di Napoli delegato, attuano le disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con facoltà di derogare riguardo la competenza,

i tempi e le modalità procedimentali, nei limiti necessari all'espletamento delle funzioni e dei poteri dell'ordinanza.

Art. 4.

1. I poteri conferiti al prefetto di Napoli delegato con l'art. 6 dell'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996, sono prorogati di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

2. Il prefetto di Napoli delegato può adottare, ove necessario e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti anche in deroga agli articoli 5, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, in relazione alla necessità di adeguamento a discarica di 1ª categoria dell'invaso esistente all'interno della discarica SARI di Terzigno, in provincia di Napoli. Il prefetto di Napoli, su proposta dell'ente parco, attua interventi di recupero ambientale nel parco stesso anche finalizzati alla rimozione dei rifiuti. A tal fine il prefetto di Napoli può concorrere al finanziamento di progetti di lavori socialmente utili predisposti dall'Ente parco ed ammessi al finanziamento del fondo per l'occupazione, per la parte concernente investimenti e nei limiti delle disponibilità dei fondi trasferiti.

3. Il prefetto di Napoli delegato provvede all'attivazione degli impianti di compostaggio esistenti nei comuni di Polla e di Santa Maria Capua Vetere, nei limiti delle disponibilità finanziarie della propria contabilità speciale.

Art. 5.

1. L'attività della commissione di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 è prorogata fino al 31 dicembre 1997.

2. Il compenso spettante ai membri della commissione scientifica di cui al precedente comma graverà, in egual misura, sui fondi messi a disposizione del commissario delegato, presidente della regione Campania e del prefetto di Napoli delegato.

Art. 6.

1. Per l'attuazione da parte del presidente della regione — commissario delegato degli interventi di cui all'art. 1, comma 4 punti 1 e 6 e comma 8 articoli 2 e 3 è autorizzata la spesa fino a lire 200 miliardi. Alla relativa copertura si provvede:

a) quanto a lire 100 miliardi mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente con deliberazione CIPE a valere sulle disponibilità derivanti dai mutui contratti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

b) quanto a lire 100 miliardi mediante utilizzo delle risorse assegnate alla regione Campania con deliberazione CIPE 18 dicembre 1996, concernente la ripartizione delle risorse destinate alle aree depresse, a valere sulle disponibilità derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.

2. Un importo pari al 50% delle disponibilità di cui alla lettera *a)* del comma 1 è direttamente trasferito al prefetto di Napoli delegato per l'esecuzione degli interventi di sua competenza. Al prefetto di Napoli delegato, per le finalità di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1994, è altresì assegnata la somma di lire 28.000 milioni a valere sulle disponibilità ulteriori di quota parte dei mutui di cui all'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

3. Le somme di cui all'art. 5, comma 8, dell'ordinanza n. 2470 del 31 ottobre 1996, sono attribuite al presidente della regione Campania, commissario delegato, che ne disporrà per l'attuazione delle azioni di cui al comma 4, punti 4.1 e 4.6, del precedente art. 1. Sono escluse dall'obbligo di restituzione, previsto dal sopra citato art. 5, comma 8, le somme utilizzate dagli enti pubblici gestori delle discariche nel caso questi eseguano opere connesse al ciclo di trattamento dei rifiuti di cui al precedente art. 1, comma 4, punti 4.1 e 4.6, previa approvazione degli interventi medesimi da parte del commissario delegato o del prefetto di Napoli in relazione alle rispettive competenze.

4. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono versate dalle amministrazioni pubbliche interessate, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, direttamente sulle contabilità speciali di tesoreria intestate rispettivamente al prefetto di Napoli delegato e al presidente della regione — commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

Art. 7.

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A3430

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 marzo 1997.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1996-97.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale, firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione delle Comunità europee;

Visto il regolamento CE n. 3072/1995 del Consiglio del 22 dicembre 1995, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso e che tra l'altro fissa il prezzo d'intervento del risone per la campagna 1996/1997;

Visto il regolamento CE n. 3073/1995 del Consiglio del 22 dicembre 1995 che fissa la qualità tipo del riso;

Visto il regolamento CE n. 1528/1996 della Commissione del 30 luglio 1996 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare;

Visto il regolamento CEE n. 147/1991 della Commissione del 22 gennaio 1991 che definisce e fissa i limiti di tolleranza per le perdite quantitative di prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico;

Visto il regolamento CE n. 2148/1996 della Commissione dell'8 novembre 1996 che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime di intervento pubblico;

Visto il regolamento CEE n. 75/1991 della Commissione dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi di intervento;

Visto il regolamento CEE n. 2351/1991 della Commissione del 30 luglio 1991, che definisce le modalità di acquisto del riso detenuto da organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare;

Visto il regolamento CEE n. 3492/1990 del Consiglio del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per i finanziamenti, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico;

Visto il regolamento CEE n. 3597/1990 della Commissione del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure di intervento implicanti l'acquisto. il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 895/1994 della Commissione del 22 aprile 1994;

Visto il regolamento CEE n. 3813/1992 del Consiglio del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 150/1995 del Consiglio del 23 gennaio 1995;

Visto il regolamento CEE n. 1068/1993 della Commissione del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2853/1995 della Commissione dell'11 dicembre 1995;

Visto il regolamento CE n. 1578/1996 del Consiglio del 30 luglio 1996, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, le maggiorazioni mensili del prezzo del risone;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1996, con il quale l'Ente nazionale risi è stato riconosciuto organismo pagatore per conto della Comunita europea per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1996-97;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento degli incarichi di cui ai decreti ministeriali 27 ottobre 1967 e 31 maggio 1996 citati in premessa, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1996-97, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1997

Il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali
PINTO

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 136

ALLEGATO

ATTO DISCIPLINARE

contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento prevista dal regolamento CE n. 3072/1995 del Consiglio del 22 dicembre 1995.

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo pagatore e di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento CE n. 3072/1995 del Consiglio del 22 dicembre 1995, si atterrà, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, alle norme dei regolamenti CEE n. 3492/1990 del Consiglio del 27 novembre 1990 e n. 3597/1990 della Commissione del 12 dicembre 1990, nonché a quelle del presente atto disciplinare.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1996/1997 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1996, per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1996/1997, purché rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, da presentare all'Ente nazionale risi, per partite omogenee di almeno 20 tonnellate di risone; nell'offerta dovrà espressamente essere dichiarata l'origine comunitaria del prodotto.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio della Comunità Europea, in applicazione dell'art. 5 del regolamento CE n. 3072/1995.

Art. 3.

Gli acquisti di intervento, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1528/1996, possono essere effettuati solo a partire dal 1° aprile 1997 e sino al 31 luglio 1997. Il prezzo da pagare al venditore è il prezzo di intervento valido per il mese designato come mese di consegna all'atto dell'accettazione dell'offerta tenuto conto delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Il prodotto deve essere consegnato, a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento designato dall'Ente nazionale risi e corrispondere alla seguente qualità tipo: «Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, privo di insetti vivi, tenore di umidità 14,00%, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 3% di grani spuntati) 63% in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta:

grani gessati	2%	(per il risone di cui ai codici 1006 10 27 e 1006 10 98)
	2,5%	(per il risone di cui ai codici diversi da 1006 10 27 e 1006 10 98)
grani striati rossi	1%	
grani vaiolati	0,50%	
grani macchiati	0,25%	
grani ambrati	0,05%	
grani gialli	0,02%»	

Per le varietà indicate nella tabella n. 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte al comma precedente, fatta eccezione per le percentuali della resa a grana intera e della resa globale, che devono corrispondere a quelle indicate nella stessa tabella n. 1.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreché prive di odore e di insetti vivi, purché:

il tasso di umidità non superi il 15%;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di punti 14;

la percentuale di grani difettosi non superi i valori massimi seguenti:

grani gessati: il 6% per i risi a grana tonda e il 4% per gli altri risi;

grani striati rossi: il 10% per i risi a grana tonda e il 5% per gli altri risi;

grani vaiolati: il 3% per i risi a grana tonda e il 2% per gli altri risi;

grani macchiati: l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,75% per gli altri risi;

grani ambrati: l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,50% per gli altri risi;

grani gialli: lo 0,175% per tutti i tipi di riso;

il livello di radioattività non superi i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. Il controllo del livello di contaminazione verrà effettuato solo in caso di necessità e per il tempo strettamente necessario. Le eventuali relative modalità saranno stabilite dalla regolamentazione comunitaria.

Il risone con percentuali di impurità diverse superiori a 0,1 % può essere acquistato all'intervento previa applicazione di una riduzione del prezzo di intervento di 0,02% per ogni divario supplementare di 0,01%.

Art. 5.

L'Ente nazionale risi provvede all'accettazione dell'offerta al più presto con le necessarie precisazioni in merito alle condizioni di presa in consegna che potranno essere contestate solo nelle 48 ore successive al ricevimento dell'accettazione stessa.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento della partita conferita mediante campioni prelevati in misura di un prelievo per ciascuna consegna sulla base di almeno n. 1 prelievo per ogni 10 tonn. Tale campionamento dovrà essere eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

L'Ente nazionale risi fissa la data di presa in consegna. La consegna effettiva dovrà avvenire entro la fine del secondo mese successivo a quello del ricevimento dell'offerta. Salvo casi di forza maggiore la consegna non potrà essere effettuata oltre il 31 agosto 1997.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso che dovrà avvenire tra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo a quello della presa in consegna, dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° aprile 1997 e per quattro mesi consecutivi, una maggiorazione mensile, di ECU 2,28 alla tonnellata di risone fino ad un massimo di ECU 9,12.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1996, nonché quello per le spese di gestione deve essere assicurato dall'Ente nazionale risi, anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti, nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

L'Ente nazionale risi dovrà tenere permanentemente aggiornato un elenco di titolari di magazzino con i quali ha stipulato un contratto nel quadro del regime di ammasso pubblico. Detto elenco contiene gli elementi tecnici che consentono la determinazione precisa di tutti i punti di magazzinaggio, la capacità, il numero dei capannoni, delle celle frigorifere e dei sili, le piante e gli schemi.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonché da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore e non rientranti nei limiti di tolleranza dello 0,4%.

Art. 10.

Il prezzo di vendita sul mercato comunitario, ai sensi dell'art. 5, titolo I, del regolamento CEE n. 75/1991 della Commissione dell'11 gennaio 1991, deve corrispondere al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Esso non può mai essere inferiore al prezzo di intervento di cui all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento CE 3072/1995, vigente l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, eventualmente adattato in funzione delle maggiorazioni e detrazioni previste dalle tabelle da 1 a 4 del presente atto disciplinare.

Il prezzo di intervento da prendere in considerazione in caso di rivendita nel corso del dodicesimo mese della campagna di commercializzazione è quello applicabile l'undicesimo mese, aumentato dell'importo di una maggiorazione mensile.

Tuttavia, se nel corso della campagna di commercializzazione si manifestano turbative nel funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, in particolare a causa delle difficoltà di vendere il riso a prezzi conformi al prezzo di mercato, in base alla procedura di cui all'art. 22 del regolamento CE n. 3072/1995, possono essere fissate condizioni particolari di prezzo.

Il prezzo di vendita per l'esportazione in base all'art. 9, titolo II, e all'art. 11, titolo III del regolamento CEE n. 75/1991 è fissato secondo la procedura di cui all'art. 22 del regolamento CE n. 3072/1995.

Tale prezzo è stabilito ad un livello che non provochi turbative di mercato per le altre esportazioni. Il prezzo minimo non può essere ritoccato per motivi connessi alla qualità.

Il prezzo di vendita per il prodotto destinato a forniture di aiuto alimentare è il prezzo di intervento, in vigore il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della procedura di gara per l'aggiudicazione della fornitura di aiuto alimentare, senza adeguamenti in relazione alla qualità del prodotto. Tale prezzo non è adeguato in relazione alla data effettiva del ritiro presso l'organismo di intervento. Esso si riferisce ad una merce caricata alla rinfusa su un mezzo di trasporto, franco partenza magazzino.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei bandi di gara, ove prescritti, il cui schema dovrà essere quello già approvato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1997, saranno conservate a cura dell'Ente nazionale risi nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro il 15 settembre 1997.

Art. 12.

È fatto obbligo all'Ente nazionale risi di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione contabile, che ha inizio il 1° gennaio 1997 e termina il 31 dicembre 1997 deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:

a) spese generali;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e di uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1997, di cui è parte integrante e deve essere trasmesso, entro il 31 maggio 1998, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale dei servizi generali e del personale, ed al Ministero del tesoro ai fini dell'approvazione.

Art. 15.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e di quello del Tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinché, nel corso della campagna di commercializzazione, l'attività dell'Ente nazionale risi sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, 3 marzo 1997

Il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali
PINTO

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

Per incondizionata accetazione
L'Ente nazionale risi

Il presidente
GARNONE

Il direttore generale
MAGNAGHI

TABELLA I

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi %	Resa globale %
Carillon	65	69
Argo, Selenio, Couachi	64	71
Alpe, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Frances, Lido, Liso, Matusaka, Monticelli, Pegonil, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar	63	71
Ispaniki A, Makedonia	62	71
Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Veneria	61	70
Tolima	61	69
Inca	61	68
Arôme	60	71
Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Girona, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S.Andrea, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calča, Dion	60	70
Strymonas	60	69
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano	59	70
Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal	58	70
Evropi, Melas	58	68
Arborio, Arlatan, Blue Belle, Blue Belle E., Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea	56	70
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi	56	68
Carnaroli, Elba, Vialone Nano	55	70
Delta,	55	68
Axios	55	65
Roxani	55	64
Irat 348, Mana	45	65
Pygmalion	50	69
Varietà non specificate	63	71

TABELLA II

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'

Tasso	Detrazioni
Dal 14 al 15 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14%

TABELLA III

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

Resa del risone in grani interi di riso lavorato	**Maggiorazione e detrazione per punto di resa**
Superiore alla resa di base Inferiore alla resa di base	Maggiorazione di 1% Detrazione di 1%
Resa globale del risone in riso lavorato	**Maggiorazione e detrazione per punto di resa**
Superiore alla resa di base Inferiore alla resa di base	Maggiorazione di 0,80% Detrazione di 0,80%

TABELLA IV

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	Percentuale dei difetti			Detrazioni
	Riso a grani tondi Codice NC 1006 10 92	Riso a grani medi e lunghi A Codice NC 1006 10 94 Codice NC 1006 10 96	Riso a grani lunghi B Codice NC 1006 10 98	
Gessati	da 2,5 a 6%	da 2,5 a 4%	da 2 a 4%	1% per 1/2 punto
Striati rossi	da 1 a 10%	da 1 a 5%	da 1 a 5%	1% per punto
Vaiolati	da 0,5 a 3%	da 0,5 a 2%	da 0,5 a 2%	1,25% per 1/2 punto
Macchiati	da 0,25 a 1%	da 0,25 a 0,75%	da 0,25 a 0,75%	1,25% per 1/4 punto
Ambrati	da 0,05 a 1%	da 0,05 a 0,50%	da 0,05 a 0,50%	1,25% per 1/4 punto
Gialli	da 0,02 a 0,175%	da 0,02 a 0,175%	da 0,02 a 0,175%	6% per 1/8 di punto

97A3432

DECRETO 21 aprile 1997.

Modalità di accreditamento dell'ammontare del contributo dello Stato e modalità tecniche di interventi urgenti per la crisi del settore lattiero-caseario e a favore dell'agricoltura.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1997, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1997 al registro n. 1, foglio n. 90, con il quale, ai sensi degli articoli 1 e 2 del richiamato decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, sono state determinate le modalità di accreditamento al Consorzio nazionale per il credito a medio e lungo termine S.p.a (Meliorconsorzio) dell'ammontrare del contributo dello Stato e le modalità tecniche dell'intervento;

Vista la legge di conversione 28 marzo 1997, n. 81, che ha previsto che i finanziamenti di cui ai commi da 1 a 4 possono essere concessi, alle stesse condizioni, oltre che dal Meliorconsorzio anche dalle altre banche, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fino all'ammontare complessivo di lire 350 miliardi;

Viste le altre modifiche apportate dalla legge di conversione n. 81 del 1997 al testo del decreto-legge n. 11 del 1997;

Ritenuto necessario, in relazione alle predette nuove disposizioni, rivedere le modalità di accreditamento del contributo dello Stato alle banche e le modalità tecniche dell'intervento, di cui al citato decreto interministeriale del 18 febbraio 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui alla legge 28 marzo 1997, n. 81, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, devono essere state presentate alle banche, di cui all'art. 10 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, ed alle regioni o province autonome ove è ubicata l'azienda, redatte sul modello già previsto dal decreto interministeriale del 18 febbraio 1997, entro il 31 marzo 1997. I finanziamenti di durata quinquennale, compreso un anno di preammortamento, sono regolati al tasso globale di riferimento per le operazioni di credito agrario di durata superiore a diciotto mesi, vigente alla data del loro perfezionamento.

2. Le regioni o province autonome interessate, verificata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 81 del 1997, la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, necessari per accedere all'agevolazione, accertano gli importi relativi alla perdita di reddito, da calcolarsi secondo le istruzioni date dall'AIMA, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, con circolare del 14 febbraio 1997, n. 1119. Entro e non oltre il 30 aprile 1997, le regioni o province autonome provvederanno a far pervenire alle banche prescelte dal richiedente le autorizzazioni delle istanze, pervenute nei termini, anche per elenchi cumulativi.

3. In relazione alle modifiche apportate dalla legge n. 81 del 1997, che ha prorogato i termini di presentazione delle domande al 31 marzo 1997 e ha previsto la presentazione delle stesse a banche diverse dal Meliorconsorzio, è consentito il trasferimento delle istanze di finanziamento da una banca ad altra, su domanda presentata dai richiedenti alle regioni e province autonome, entro la data del 21 aprile 1997.

Art. 2.

1. Le banche, entro il 15 maggio 1997, in base alle domande direttamente presentate dai richiedenti, provvederanno a far pervenire al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Servizio cooperazione e credito agrario, elenchi, anche cumulativi, distinti per regioni o province autonome con indicazione degli importi di prestito richiesti.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali quantificata l'entità complessiva dei prestiti richiesti alle banche, disporrà a favore delle stesse, congrue anticipazioni che comunque non potranno superare complessivamente l'80% del contributo di lire 53,900 miliardi di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 81 del 1997.

3. Il pagamento delle suddette anticipazioni sarà disposto a favore di ciascuna banca su apposito conto corrente vincolato fruttifero intestato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da aprirsi da ciascuna banca medesima, e di cui sarà data comunicazione contestualmente alla trasmissione degli elenchi di cui al comma 1.

4. Sulle somme giacenti del conto corrente vincolato fruttifero la banca corrisponderà al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali interessi attivi pari al TUS, vigente nel periodo di riferimento, diminuito di un punto, fino al momento dello svincolo delle somme stesse a favore dei singoli beneficiari.

Art. 3.

1. Le banche, acquisite le autorizzazioni dalle regioni o province autonome, provvederanno far pervenire all'AIMA, non oltre il 15 maggio 1997, elenchi nominativi, per azienda, su supporto magnetico, con indicazione degli importi massimi autorizzati a titolo di perdita di reddito, che costituiscono, ai sensi della circolare AIMA del 14 febbraio 1997, la base per determinare l'ammontare dei singoli finanziamenti da erogare al richiedente. I dati dovranno essere forniti all'AIMA su supporto magnetico prodotto secondo le specifiche tecniche e il tracciato-record riportato in allegato.

2. L'AIMA farà pervenire alle banche, entro il 30 maggio 1997, gli elenchi revisionati su supporto magnetico con indicazione, per ciascuna azienda richiedente, dell'importo massimo ammissibile a titolo di perdita di reddito.

3. Le banche provvederanno, entro il 10 giugno 1997, a far pervenire su supporto magnetico e cartaceo gli elenchi autorizzati dall'AIMA al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Servizio cooperazione e credito agrario, e, contestualmente, un correlato elenco dei finanziamenti massimi concedibili.

4. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvederà a corrispondere a ciascuna banca, in base all'ammontare complessivo dei finanziamenti concedibili, il residuo contributo dello Stato nei limiti dello stanziamento assicurato dalla legge n. 81 del 1997.

5. Qualora l'importo dei finanziamenti richiesti superi il limite di lire 350 miliardi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 81 del 1997, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvederà a ridurre in percentuale l'ammontare del contributo concedibile su ciascuna operazione.

Art. 4.

1. Fatto salvo il merito creditizio, i finanziamenti, integrati dal contributo in conto capitale dello Stato, sono erogati, per il tramite delle banche, entro il 1° luglio 1997 e fruiscono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al fine di consentire il rispetto del termine del 1° luglio 1997, fissato dall'art. 1, comma 4, della legge n. 81 del 1997, le banche, per questioni che attengono ad accertamenti amministrativi e al merito creditizio, possono aprire, a favore di ciascun richiedente, un conto vincolato, nel quale sarà versato l'importo del finanziamento concedibile integrato dal contributo dello Stato. Sulla quota del contributo statale matureranno a carico delle banche e fino a definizione dell'operazione di finanziamento gli interessi previsti all'art. 2, comma 4, del presente decreto, che saranno versati, in pari data dell'operazione medesima, sul conto corrente vincolato fruttifero intestato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Le banche provvederanno a rendicontare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, le operazioni perfezionate con i relativi importi erogati, entro il 30 dicembre 1997, salvo eventuale proroga su motivata istanza.

4. Le somme eventualmente non utilizzate per le operazioni di cui al presente decreto sono riversate al bilancio dello Stato.

Roma, 21 marzo 1997

Il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali
PINTO

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 140

ALLEGATO

SPECIFICA TECNICA
FORNITURA DEI DATI RILEVATI DALLE DOMANDE DI PRESTITO AGRARIO

1. GENERALITA'

Il presente documento riporta le specifiche tecniche relative alle modalità di fornitura, su supporto magnetico, dei dati riportati nella domanda di prestito agrario e dei risultati degli incroci di tali dati con le altre banche dati.

2. DESCRIZIONE DEGLI ARCHIVI MAGNETICI

I dati verranno registrati in archivi sequenziali su supporto magnetico in "tipi records" diversi in funzione del contenuto.

Ogni supporto magnetico dovrà contenere il tipo record '0' (record di testa) e il tipo record '9' (record di coda).

I campi alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi della parte non significativa ed in caso di assenza del dato devono essere impostati completamente a spazi; non sono ammessi caratteri speciali (ad eccezione del campo "indirizzo").

I campi numerici vanno allineati a destra con riempimento di zeri nella parte non significativa; in assenza del dato il campo deve essere impostato completamente a zeri.

3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

3.1 Caratteristiche tecniche dei supporti magnetici

Ogni supporto, consegnato in duplice copia, dovrà avere i seguenti requisiti:
- densità di registrazione pari a 1.600 o 6.250 BPI;
- nastri nuovi di sicura leggibilità;
- nastri "no label";
- registrazione per piattaforma Unix;
- formato dell'archivio: line sequential;
- lunghezza del record fisico 12510 bytes;
- fattore di bloccaggio 10;
- codifica ASCII.

Si precisa che la lunghezza logica del record è di 1251 bytes: il 1251-esimo byte contiene il carattere di line-feed, che assume il valore esadecimale **'0A'**.
Inoltre, la fornitura **non** deve contenere alcun carattere di fine file (valore esadecimale '1A').

3.2 Ordinamento dei dati

Ogni supporto magnetico deve contenere, nella sequenza di seguito indicata, per ciascuna domanda acquisita:

- 1 record di tipo 0;
  più record di tipo 1
  1 record di tipo 9

I record 1 dovranno essere ordinati in base al valore del campo :

- numero posizione AIMA.

3.3 Etichette dei supporti magnetici

Ogni supporto magnetico dovrà avere un'etichetta con le seguenti informazioni:

FORNITORE	Soggetto fornitore
TIPO INVIO	Fornitura dati Domande di prestito agrario
ANNO	1997
NUMERO RECORD	Numero di records contenuti nel nastro ad esclusione del tipo record "0" e "9"
DATA DI FORNITURA	Data di invio del supporto magnetico (formato AAAA/MM/GG)
PROGRESSIVO DEL NASTRO	Numero progressivo del nastro
TIPO DI NASTRO	Originale o copia
DOCUMENTI	Numero di documenti contenuti nel nastro
BLOCCAGGIO	Fattore di bloccaggio
LUNGHEZZA RECORD	Lunghezza del record logico

4. DESCRIZIONE DEI TRACCIATI RECORDS

Vengono di seguito descritti, distintamente per tipo records, i tracciati di fornitura e la descrizione dei relativi campi.

4.1 Tracciato del tipo record 0 (record di testa)

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
1	Tipo record	1 - 1	1	AN	= '0'
2	Codice documento	2 - 4	3	N	
3	Tipo di invio	5 - 5	1	AN	'A' = acquisizione 'D' = riacquisizione
4	Anno invio	6 - 9	4	N	= 1997
5	Filler	10 - 29	20	N	riempito a zeri
6	Filler	30 - 30	1	AN	riempito a spazi
7	Progressivo invio	31 - 36	6	N	progressivo invio
8	Data fornitura	37 - 44	8	N	formato AAAAMMGG
9	Codice fornitore	45- 46	2	AN	Spazi
10	Codice ufficio fornitore	47- 51	5	AN	Spazi
11	Provincia tramite	52 - 53	2	AN	Sigla automobilistica ZZ = varie provincie
12	Soggetto fornitore	54 - 123	70	AN	Descrizione del soggetto fornitore
13	Responsabile fornitura	124 - 173	50	AN	Denominazione del responsabile della fornitura dei dati
14	Filler	174 - 1250	1077	AN	riempito a zeri

(1) AN = Alfanumerico N = Numerico

4.2 Tracciato del tipo record 1 (Fornitura dati della domanda di prestito agrario)

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
1	Tipo record	1 - 1	1	AN	= '1'
2	Filler	2 - 9	8	N	zeroes
3	Numero invio	10 - 11	2	N	1 = invio iniziale 2 = reinvio
4	Posizione bollettino AIMA	12 - 22	11	N	Numero bollettino 2 96/97
5	Cognome e nome o Ragione sociale 1	23 - 72	50	AN	Cognome = 30 Nome = 20
6	Sessó 1	73 - 73	1	AN	M=Maschio F=Femmina spazio = Azienda
7	Comune di nascita 1	74 - 101	28	AN	
8	Provincia di nascita o Stato estero 1	102 - 103	2	AN	Sigla
	Data di nascita 1				
9	Anno	104 - 107	4	N	
10	Mese	108 - 109	2	N	
11	Giorno	110 - 111	2	N	
12	Descr. comune domicilio 1	112 - 139	28	AN	domicilio
13	Provincia domicilio 1	140 - 141	2	AN	Sigla
14	Indirizzo e numero civico domicilio 1	142 - 176	35	AN	Domicilio
15	Telefono 1				Domicilio
	- Prefisso	177 - 180	4	AN	
	- Numero	181 - 191	11	AN	

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
16	Codice fiscale 1	191 - 207	16	AN	
17	Cognome e nome o Ragione sociale 2	208 - 257	50	AN	Cognome = 30 Nome = 20
18	Sesso 2	258 - 258	1	AN	M=Maschio F=Femmina spazio = Azienda
19	Comune di nascita 2	259 - 286	28	AN	
20	Provincia di nascita o Stato estero 2	287 - 288	2	AN	Sigla
	Data di nascita 2				
21	Anno	289 - 292	4	N	
22	Mese	293 - 294	2	N	
23	Giorno	295 - 296	2	N	
24	Descr. comune domicilio 2	297 - 324	28	AN	domicilio
25	Provincia domicilio 2	325 - 326	2	AN	Sigla
26	Indirizzo e numero civico domicilio 2	327 - 361	35	AN	Domicilio
27	Telefono 2				Domicilio
	- Prefisso	362 - 365	4	AN	
	- Numero	366 - 376	11	AN	
28	Codice fiscale 3	377 - 392	16	AN	
29	Cognome e nome o Ragione sociale 3	393 - 442	50	AN	Cognome = 30 Nome = 20
30	Sesso 3	443 - 443	1	AN	M=Maschio F=Femmina spazio = Azienda

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
31	Comune di nascita 3	444- -471	28	AN	
32	Provincia di nascita o Stato estero 3	472 - 473	2	AN	Sigla
33	Data di nascita 3				
34	Anno	474 - 477	4	N	
35	Mese	478 - 479	2	N	
36	Giorno	480 - 481	2	N	
37	Descr. comune domicilio 3	482 - 509	28	AN	domicilio
38	Provincia domicilio 3	510 - 511	2	AN	Sigla
39	Indirizzo e numero civico domicilio 3	512 - 546	35	AN	Domicilio
40	Telefono 3				Domicilio
	- Prefisso	547 - 550	4	AN	
	- Numero	551 - 561	11	AN	
41	Codice fiscale 4	562 - 577	16	AN	
42	Cognome e nome o Ragione sociale 4	578 - 627	50	AN	Cognome = 30 Nome = 20
43	Sesso 4	628 - 628	1	AN	M=Maschio F=Femmina spazio = Azienda
44	Comune di nascita 4	629 - 656	28	AN	
45	Provincia di nascita o Stato estero 4	657 - 658	2	AN	Sigla
	Data di nascita 4				
46	Anno	659 - 662	4	N	

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
47	Mese	663 - 664	2	N	
48	Giorno	665 - 666	2	N	
49	Descr. Comune domicilio 4	667 - 694	28	AN	domicilio
50	Provincia domicilio 4	695 - 696	2	AN	Sigla
51	Indirizzo e numero civico domicilio 4	697 - 731	35	AN	Domicilio
52	Telefono 4				Domicilio
	- Prefisso	732 - 735	4	AN	
	- Numero	736 - 746	11	AN	
53	Codice fiscale 4	747 - 762	16	AN	
54	Ragione sociale dell' azienda	763 - 840	78	AN	
55	Codice ISTAT comune azienda	841 - 845	5	N	
56	Codice ISTAT provincia azienda	846 - 850	5	N	
57	Partita IVA azienda	851 - 861	11	N	
58	Numero iscrizione Camera di Commercio	862 - 868	7	AN	"NO ISCR" = non iscritto
59	Comune azienda	869 - 896	28	AN	
60	Provincia azienda	897 - 898	2	AN	Sigla
61	Qualità pres.	899 - 900	2	AN	vedi tab. 1
62	Vacche in stalla al 01.04.96	901 - 907	7	N	

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
63	Vitelloni in stalla al 01.04.96	908 - 914	7	N	
64	Giovenche in stalla al 01.04.96	915 - 921	7	N	
65	Vitelli in stalla al 01.04.96	922 - 928	7	N	
66	Vacche vendute dal 01.04.96 al 31.01.97	929 - 935	7	N	
67	Vitelloni venduti dal 01.04.96 al 31.01.97	936 - 942	7	N	
68	Giovenche vendute dal 01.04.96 al 31.01.97	943 - 949	7	N	
69	Vitelli venduti dal 01.04.96 al 31.01.97	950 - 956	7	N	
70	Vacche macellate dal 01.04.96 al 31.01.97	957 - 963	7	N	
71	Vitelloni macellati dal 01.04.96 al 31.01.97	964 - 970	7	N	
72	Giovenche macellate dal 01.04.96 al 31.01.97	971 - 977	7	N	
73	Vitelli macellati dal 01.04.96 al 31.01.97	978 - 984	7	N	
74	Vacche in stalla al 31.01.97	985 - 991	7	N	
75	Vitelloni in stalla al 31.01.97	992 - 998	7	N	
76	Giovenche in stalla al 31.01.97	999 - 1005	7	N	
77	Vitelli in stalla al 31.01.97	1006 - 1012	7	N	
78	Latte consegnato da Bollettino AIMA	1013 - 1025	13	N	
79	Latte venduto da Bollettino AIMA	1026 - 1038	13	N	
80	Latte consegnato da Bollettino AIMA da 01.04.97 a 31.01.97	1039 - 1051	13	N	
81	Latte venduto da Bollettino AIMA da 01.04.97 a 31.01.97	1052 - 1064	13	N	

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
82	Adesione Cee Reg. 1357/96	1065 - 1065	1	AN	"S" = si, "N" = no
83	Numero capi macellati	1066 - 1078	13	N	
84	Nome Società	1079 - 1156	78	AN	
85	Codice Fiscale Società	1157 - 1172	16	AN	
86	Numero iscrizione Camera di Commercio Società	1173 - 1179	7	AN	"NO ISCR" = non iscritto
87	Partita IVA Società	1180 - 1190	11	N	
88	Importo decremento	1191 - 1205	15	N	zeroes
89	Esito incrocio Bollettino	1206 - 1206	1	AN	spazio = val. iniz. "0" = OK "1" = sogg. non incrociato
90	data di ritorno	1207 - 1214	8	N	Formato AAAAMMGG
91	Codice Tramite	1215 - 1216	2	N	come tab. 2
92	Sigla Tramite	1217 - 1218	2	AN	
93	Esito BSE	1219 - 1219	1	N	"0" = val. iniz. "0" = incrociato "1" = sogg. non incrociato "3" = sogg. in anomalia
94	Categoria	1220 - 1220	1	AN	1 = mont./svant. 2 = pianura nord 3 = pianura centro 4 = pianura sud 9 = altro
95	Filler	1221 - 1250	30	AN	Spazio

(1) A = Alfabetico AN = Alfanumerico N = Numerico

4.3 Tracciato del tipo record 9 (Record di coda)

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
1	Tipo record	1 - 1	1	AN	= '9'
2	Filler	2 - 9	8	N	= zeroes
3	Filler	10 - 27	18	N	riempito a 9
4	Numero records Tipo 1 contenuti nel supporto	28 - 32	5	N	
5	Filler	33 - 1250	1218	N	riempito a 9

(1) A = Alfabetico AN = Alfanumerico N = Numerico

Tabella 1 *(qualita' presentatore)*

PR = Proprietario
RA = Rappresentanto
AF = Affittuario
SO = Soccidario
US = Usufruttuario
TI = Titolare
AL = Altra tipologia

Tabella 2 *(Tramiti AIMA)*

01 = In proprio
03 = Coldiretti
05 = Confagricoltura
07 = CIA
09 = COPAGRI
11 = Confcooperative
13 = Collegio nazionale periti agronomi
15 = Collegio nazionale agronomi
17 = Collegio nazionale agrotecnici
19 = Ordine nazionale dott. agronomi e dott. forestali
21 = Ente nazionale perf.tecnico agricolo

97A3512

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 28 aprile 1997.

Individuazione del limite di anomalia delle offerte nelle gare di appalto.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 21, comma 1-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato ed integrato dal decreto-legge n. 101/1995, convertito con legge n. 216/1995, che demanda al Ministro dei lavori pubblici la fissazione del limite oltre il quale le offerte presentate nelle gare di appalto devono ritenersi anormalmente basse, sentito l'Osservatorio dei lavori pubblici;

Considerato che l'ultima parte di detto comma prevedeva un periodo transitorio nel quale ai fini della automatica esclusione dalle gare di appalto venivano considerate anormalmente basse le offerte che avessero superato di un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse;

Considerato che il periodo transitorio in questione è scaduto il 1° gennaio 1997;

Ritenuto che la mancata costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici non osta all'esercizio del potere di individuazione del predetto limite, atteso il principio per cui l'assenza o l'impedimento di un organo consultivo previsto dalla legge non preclude l'adozione dei provvedimenti quando essi siano imposti dalla legge e richiesti dall'interesse pubblico;

Visti i dati raccolti dagli uffici del Ministero dei lavori pubblici relativamente all'andamento delle offerte nelle gare espletate nell'anno precedente;

Ritenuto che gli elementi disponibili, per la loro eterogeneità in relazione alle località di provenienza, alla diversa tipologia dei lavori, all'importo degli appalti, non consentono nell'attuale situazione di mercato l'individuazione di un livello di anomalia unico per tutte le fattispecie concorsuali sul territorio nazionale;

Ritenuto quindi necessario pervenire ad un criterio che consenta di ragguagliare il giudizio di anomalia del ribasso alle caratteristiche di specie della singola gara;

Decreta:

Per l'anno 1997 la percentuale di cui all'art. 21, comma 1-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissata nella misura pari alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Roma, 28 aprile 1997

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1997
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 272

97A3513

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 27 febbraio 1997.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e letterature straniere.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti ammistrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1996 concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e letterature straniere tabella IX;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in merito alla correzione di alcuni errori materiali nella suddetta tabella;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla modifica del già citato decreto ministeriale 2 ottobre 1995;

Decreta:

Nella tabella IX relativa al corso di laurea in lingue e letterature straniere i due ultimi commi dell'art. 6 sono da intendersi come segue:

1) una dell'area disciplinare di scienze del linguaggio; una dell'area disciplinare di scienze glottodidattiche; filologia afferente alla lingua quadriennale;

2) all'art. 8, i settori scientifico-disciplinari e le discipline relative K05A (linguaggi e traduttori), K05C (cibernetica), L05B (fondamenti dell'informatica, linguaggi dell'informazione) sono da intendersi come: area L così elencata, dopo l'area K: L) area dei linguaggi informatici (settori scientifico-disciplinari K05A - linguaggi e traduttori; K05C - cibernetica; L05B - fondamenti dell'informatica; linguaggi di programmazione).

All'art. 8, comma 2, lettera *g)*, il settore P0VH deve essere rettificato in P01H.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 25

97A3433

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Disciplina della programmazione negoziata.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203, 204, 205, 206, 207, 209 e 214 della legge 28 dicembre 1996, n. 662, che, al fine di regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che comportano attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie, prevede la possibilità di attivare specifici strumenti di programmazione negoziata quali: intese istituzionali di programma, accordi di programma quadro, patti territoriali, contratti di programma e contratti d'area, che implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome, nonché degli enti locali;

Ritenuto che gli interventi di cui al comma 208 del medesimo articolo, concernenti le modalità per l'individuazione, da parte del CIPE, delle aree nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali dirette ad attrarre investimenti in attività produttive e a favorire lo sviluppo delle stesse attività, debbono essere definiti alla luce delle intese che verranno raggiunte in sede comunitaria;

Visto l'art. 1, comma 78 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa che prevede:

a) all'art. 1, comma 2, per le regioni e per le autonomie locali la potestà e la responsabilità dello svolgimento delle funzioni amministrative relativamente agli interessi ed allo sviluppo del territorio regionale e delle comunità locali;

b) all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, il coordinamento in sede regionale, delle procedure e degli strumenti di raccordo e di cooperazione strutturale e funzionale che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, regione ed amministrazione centrale;

c) all'art. 4, commi 3 e 4, lettera *c)*, l'individuazione della regione come momento decisionale in grado di assicurare livelli di responsabilità e unicità, efficienza, omogeneità ed autonomia organizzativa;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 5 giugno 1996 che definisce l'ambito e gli obiettivi del patto europeo di fiducia sull'occupazione, proponendo un impulso politico all'avvio dei patti territoriali;

Considerato che la citata disciplina normativa ha innovato profondamente l'assetto precedente, caratterizzandosi per due specifici elementi:

a) possibilità di applicare gli strumenti negioziali su tutto il territorio nazionale, ferma restando la riserva del finanziamento pubblico per le aree depresse;

b) possibilità di attivare in via amministrativa nuove tipologie negoziali, anche al di fuori di quelle previste dalla legge, flessibilizzando gli strumenti in ragione delle concrete necessità;

Ritenuto che il nuovo assetto intende favorire la più estesa applicazione degli istituti negoziali — anche attraverso i processi di concertazione tra le forze sociali favoriti dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro — in vista di una crescita delle aree interessate, basata su politiche di sviluppo della competitività e dell'occupazione coerenti con le prospettive di sviluppo ecosostenibile, da attuarsi anche attraverso una semplificazione delle modalità operative e una riqualificazione della spesa pubblica e privata;

Considerato che l'obiettivo di accelerazione del processo di sviluppo territoriale deve essere perseguito attraverso una più stretta cooperazione tra Governo, regioni e province autonome, tale da consentire che le politiche di intervento dirette di tali soggetti e quelle autonomamente decise da altri soggetti pubblici o privati siano orientate verso una efficace realizzazione di interventi complessi da attuarsi mediante tipologie negoziali che, pur distinguendosi per le diverse ricadute territoriali e per i differenti soggetti intervenienti, siano considerate come un complesso unitario che concorre alla creazione di condizioni favorevoli ad una nuova crescita economica e occupazionale;

Considerato il ruolo di riferimento programmatico per lo sviluppo del territorio assegnato dalla legge all'intesa istituzionale di programma che può quindi essere considerata come il momento di raccordo delle varie tipologie negoziali poste in essere nell'ambito regionale;

Ritenuto, peraltro, che l'armonizzazione tra i diversi strumenti negoziali possa realizzarsi gradualmente senza che il mancato avvio di alcuni precluda l'attivazione degli altri;

Considerato che la legge demanda al CIPE l'approvazione delle singole intese istituzionali di programma nonché la disciplina per l'approvazione ed il finanziamento dei patti territoriali, dei contratti di programma e dei contratti d'area;

Considerato che l'attivazione delle intese istituzionali di programma e dei conseguenti accordi di programma quadro presuppone una specifica attività ricognitiva, funzionale anche a quanto disposto dai commi 96 e seguenti dell'art. 2 della citata legge n. 662/1996, in materia di riprogrammazione delle risorse, con particolare riferimento a loro utilizzazione con gli strumenti della programmazione negoziata;

Considerato, altresì, che ai patti territoriali ed ai contratti d'area si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge per l'accordo di programma quadro;

Visto l'Accordo per il lavoro stipulato il 24 settembre 1996 tra il Governo e le parti sociali e, in particolare, il ruolo centrale che l'accordo medesimo attribuisce alla promozione dell'occupazione da perseguire anche attraverso strumenti innovativi a carattere negoziale;

Considerato che il predetto Accordo per il lavoro assegna, in particolare, al patto territoriale ed al contratto d'area una funzione trainante per l'occupazione attraverso lo sviluppo e la modernizzazione del sistema produttivo, la semplificazione amministrativa, la formazione dei giovani, l'adozione di modalità flessibili di gestione dei rapporti di lavoro, affidata agli accordi tra le parti sociali;

Ritenuto che in relazione alla necessità di assicurare in tutte le aree del paese le più favorevoli condizioni ambientali, funzionali all'attrazione di investimenti, siano auspicabili in alcuni territori, misure straordinarie in tema di ordine e sicurezza e considerato che a tal fine sia auspicabile che agli strumenti della programmazione negoziata si accompagnino protocolli d'intesa con i soggetti istituzionalmente competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica diretti ad assicurare, in termini di cooperazione operativa, l'efficacia delle azioni connesse alla realizzazione degli obiettivi;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono state disciplinate le modalità di approvazione dei contratti di programma e dei patti territoriali;

Ritenuto opportuno adottare per i patti territoriali una disciplina unitaria sostitutiva di tutte le precedenti disposizioni, per l'intesa istituzionale e per i contratti d'area una nuova disciplina, per i contratti di programma integrare il dispositivo per quanto riguarda i soggetti proponenti confermando la deliberazione adottata nella seduta del 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994);

Visti i pareri espressi dalle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rispettivamente, in data 19 e 20 marzo 1997 ed il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso in data 20 marzo 1997;

Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

La disciplina delle intese istituzionali di programma, dei patti territoriali, dei contratti d'area e dei contratti di programma è regolata come segue.

1. INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA.

1.1. *Finalità e oggetto.*

L'intesa costituisce lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire ed settori nei quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti. Essa rappresenta l'ordinaria modalità del rapporto tra Governo nazionale e giunta di ciascuna regione e provincia autonoma per favorire lo sviluppo, in coerenza con la prospettiva di una progressiva trasformazione dello Stato in senso federalista.

Oggetto dell'intesa è la collaborazione finalizzata alla realizzazione di un piano pluriennale di interventi di interesse comune e funzionalmente collegati da rea-

lizzarsi nel territorio della singola regione o provincia autonoma e nel quadro della programmazione statale e regionale.

1.2. *Soggetti.*

Soggetti dell'intesa istituzionale di programma sono il Governo, le giunte delle regioni e delle province autonome.

1.3. *Modalità attuative.*

Prima della stipula il Ministero del bilancio e della programmazione economica procede, d'intesa con ciascuna regione e provincia autonoma, alla ricognizione degli interventi e delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dello Stato, delle amministrazioni regionali, degli enti pubblici interessati all'intesa, nonché delle risorse comunitarie in settori in cui siano attivabili i fondi strutturali, e delle altre risorse pubbliche e private. In sede di prima applicazione tale ricognizione va conclusa in tempi compatibili con la stipula dell'intesa entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente delibera.

Ogni intesa deve specificare, con riferimento ad un arco temporale triennale:

a) i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi attraverso la strumentazione di cui all'art. 2, comma 203, lettera *c)*, della legge n. 662/1996;

b) gli accordi di programma quadro da stipulare, i quali dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera *c)*, comma 203, dell'art. 2 della legge n. 662/1996;

c) i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione dei singoli accordi di programma quadro;

d) le modalità di periodica verifica e di aggiornamento degli obiettivi generali nonché degli strumenti attuativi dell'intesa da parte dei soggetti sottoscrittori che a tal fine danno vita ad un apposito Comitato istituzionale di gestione, composto da rappresentanti del Governo e della giunta della regione o della provincia autonoma il quale si avvale di un Comitato paritetico di attuazione, composto dai rappresentati delle amministrazioni interessate secondo le modalità dettate nell'intesa medesima.

L'intesa deve essere approvata, prima della sottoscrizione, dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. La Conferenza è altresì sentita sugli argomenti sui quali si registri un dissenso tra le parti nel Comitato di gestione.

2. PATTI TERRITORIALI.

2.1. *Finalità e soggetto.*

Il patto territoriale, che è espressione del partenariato sociale, è l'accordo tra i soggetti rientranti tra quelli di cui al successivo punto 2.4 per l'attuazione di un programma di interventi nei settori dell'industria, agroindustria, servizi, turismo ed in quello dell'apparato infrastrutturale, tra loro integrati. Il patto territoriale deve essere caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale in ambito subregionale compatibili con uno sviluppo ecosostenibile.

2.2. *Aree territoriali.*

I patti territoriali possono essere attivati in tutto il territorio nazionale, fermo restando che le specifiche risorse destinate dal CIPE sono riservate a quelli attivabili nelle aree depresse, intendendo per tali quelle ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5*b*, nonché quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato di Roma.

2.3. *Soggetti promotori.*

Il patto territoriale può essere promosso da:

a) enti locali;

b) altri soggetti pubblici operanti a livello locale;

c) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate;

d) soggetti privati.

Dell'iniziativa è data comunicazione alla regione interessata.

2.4. *Soggetti sottoscrittori.*

Il patto territoriale è sottoscritto dai soggetti promotori, dagli enti locali, da altri soggetti pubblici locali coinvolti nell'attuazione del patto e da uno o più soggetti rientranti in ciascuna delle categorie seguenti:

a) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate;

b) soggetti privati.

Il patto può essere, inoltre, sottoscritto:

a) dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli interventi;

b) da banche e da finanziarie regionali;

c) da consorzi di garanzia collettiva fidi;

d) dai consorzi di sviluppo industriale operanti nel territorio oggetto del patto.

La sottoscrizione del patto vincola i soggetti sottoscrittori al rispetto degli specifici impegni e degli obblighi assunti per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza. La regione, pertanto, inserisce il patto tra le azioni e le iniziative attuative dei programmi regionali, compresi quelli di rilevanza comunitaria. Le banche e le finanziarie regionali nei limiti dei loro statuti, assumono l'impegno a sostenere finanziariamente gli interventi produttivi per la parte di investimenti non coperta da risorse proprie o da finanziamenti pubblici. I consorzi di garanzia collettiva fidi assumono l'impegno a garantire i crediti concessi dalle banche.

Gli enti locali e gli altri, soggetti pubblici sottoscrittori si impegnano, in particolare, a dare piena attuazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, e a tutte le altre norme di semplificazione ed accelerazione procedimentale.

2.5. *Soggetto responsabile.*

Ai fini del coordinamento e dell'attuazione del patto, i soggetti sottoscrittori provvedono ad individuare, tra quelli pubblici, il soggetto responsabile ovvero a costi-

tuire, a tal fine, società miste nelle forme di cui all'art. 22, comma 3, lettera *e)* della legge 8 giugno 1990, n. 142, o a partecipare alle stesse.

Per il perseguimento delle finalità del patto il soggetto responsabile provvede tra l'altro a:

rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;

attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali;

attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del patto;

assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;

verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;

verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il patto;

promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;

assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del patto.

Il soggetto responsabile presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla regione o provincia autonoma o, se costituito, al Comitato dell'intesa di cui al precedente punto 1.3, lettera *d)*, una relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto territoriale evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ove derivanti dalle specifiche somme destinate dal CIPE ai patti territoriali.

2.6 *Contenuto.*

Il patto territoriale deve indicare:

a) lo specifico e primario obiettivo di sviluppo locale, cui è finalizzato ed il suo raccordo con le linee generali della programmazione regionale;

b) il soggetto responsabile;

c) gli impegni e gli obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori per l'attuazione del patto;

d) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;

e) il piano finanziario e i piani temporali di spesa relativi a ciascun intervento e attività da realizzare, con indicazione del tipo e dell'entità degli eventuali contributi e finanziamenti pubblici richiesti a valere sulle specifiche risorse destinate dal CIPE ai patti territoriali, nonché su altre risorse statali, regionali, locali e comunitarie.

Il patto deve contenere un accordo tra i soggetti pubblici coinvolti nell'attuazione del patto definito secondo le modalità di cui al successivo 2.8.

Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza, ai patti potranno accompagnarsi, senza oneri a carico della finanza di patto, specifici protocolli di intesa stipulati con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2.7. *Protocolli aggiuntivi.*

Il patto territoriale può dare luogo a successivi protocolli aggiuntivi in relazione a ulteriori iniziative di investimento, da assoggettare agli accertamenti dei requisiti di cui al punto 2.10.1.

2.8. *Accordo fra i soggetti pubblici.*

Per l'attuazione del patto i soggetti pubblici definiscono un accordo che individua, in linea con quanto previsto dalla lettera *c)* del comma 203, dell'art. 2 della legge n. 662/1996:

a) gli adempimenti di rispettiva competenza, ivi compresi quelli inerenti gli interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione e allo sviluppo degli investimenti;

b) gli atti da adottare — limitatamente alle aree di cui alla lettera *f)* del comma 203, del predetto art. 2 — in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, per la finalità della massima accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi ed in particolare di quelli di spesa, e di evitare, tra l'altro passaggi superflui e provvedimenti adottati in sede diversa da quella direttamente interessata dal patto territoriale;

c) i casi in cui, nelle aree di cui al precedente punto *b)*, determinazioni congiunte dei rappresentanti delle amministrazioni territorialmente interessate e di quelle competenti in materia urbanistica comportano gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici e di sostituzione delle concessioni edilizie;

d) i termini entro i quali devono essere espletati gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti;

e) i rappresentanti dei predetti soggetti pubblici delegati ad esprimere, con carattere di definitività, la volontà degli stessi per tutti gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti.

2.9. *Finanziamenti.*

a) Il patto territoriale non può prevedere, a valere sulle specifiche risorse destinate dal CIPE, l'utilizzo di somme superiori a 100 miliardi di lire.

b) Al finanziamento del medesimo patto, nei limiti per ciascun intervento, previsti dalla normativa del settore, possono inoltre concorrere, in aggiunta a risorse di privati, anche ulteriori risorse comunitarie, statali, regionali e locali, per le quali sia accertata la disponibilità da parte delle amministrazioni competenti.

c) Gli investimenti in infrastrutture devono essere strettamente funzionali alle finalità ed agli obiettivi del patto territoriale, ed il relativo onere complessivo a carico delle specifiche risorse destinate dal CIPE ai patti territoriali non deve superare il 30% delle risorse di cui al punto *a)*.

d) La quota dei mezzi propri nelle iniziative imprenditoriali non può essere inferiore al 30% del relativo investimento.

2.10. *Procedure.*

Le procedure per l'attivazione, la sottoscrizione e le erogazioni si articolano nelle seguenti fasi:

2.10.1. Attivazione.

Requisiti per l'attivazione sono:

a) esistenza della concertazione fra le parti sociali. Tale concertazione può essere promossa dall'ufficio di presidenza del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che verifica, inoltre, la coerenza della proposta con le finalità di sviluppo locale perseguite. Tale concertazione è certificata attraverso uno specifico protocollo d'intesa;

b) disponibilità di progetti di investimento per iniziative imprenditoriali nei diversi settori e complessiva integrazione di tutte le iniziative contenute nel patto, tale da rendere coerenti gli interventi con gli obiettivi individuati, anche con riferimento ai programmi di cooperazione regionale nord-sud. In caso di utilizzo delle specifiche somme assegnate dal CIPE ai patti territoriali, i progetti devono essere positivamente istruiti sulla base delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, da uno dei soggetti convenzionati con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, selezionati mediante gara. Lo stesso soggetto, prescelto dai promotori, provvede, altresì, a valutare la coerenza complessiva di tutte le iniziative comprese nel patto.

I soggetti di cui ai punti 2.4 e 2.5, possono chiedere agli uffici del Ministero del bilancio e della programmazione economica assistenza nell'approntamento di elementi utili a documentare i requisiti di cui alla lettera *b)*. Il Ministero del bilancio, anche attraverso apposite convenzioni con società di servizi, fornisce a tal fine ogni utile supporto garantendo la concretezza e l'operatività nella fase preparatoria della sottoscrizione del patto. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, espletata la concertazione di cui alla lettera *a)*, accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera *b)* e acquisisce il parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero, della regione interessata qualora questa non sia compresa tra i soggetti sottoscrittori del patto. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica verifica la validità complessiva del patto e accerta la disponibilità delle risorse occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE. Il medesimo Ministero approva, con decreto da emanarsi entro quarantacinque giorni, il patto da stipulare.

2.10.2. Sottoscrizione.

Il patto territoriale è stipulato entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al punto 2.10.1.

2.11. *Erogazioni.*

Il soggetto responsabile trasmette alla Cassa depositi e prestiti, a seguito della sottoscrizione del patto territoriale e degli eventuali protocolli aggiuntivi di cui al precedente punto 2.7, l'elenco degli interventi previsti, con l'indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE ai patti territoriali, congiuntamente alla documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie.

Sono a carico delle medesime somme gli oneri relativi alle convenzioni stipulate dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La Cassa depositi e prestiti entro trenta giorni dalla ricezione dispone in favore dei soggetti titolari dei progetti d'investimento l'erogazione degli importi dovuti, ai sensi del comma 207, dell'art. 2 della legge n. 662/1996, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinati i rapporti finanziari con la Cassa depositi e prestiti.

3. CONTRATTI D'AREA.

3.1. *Finalità ed oggetto.*

Il contratto d'area e espressione del principio del partenariato sociale e costituisce lo strumento operativo funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione nei settori dell'industria, agroindustria, servizi e turismo, attraverso condizioni di massima flessibilità amministrativa ed in presenza di investimenti qualificati da validità tecnica, economica e finanziaria, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito particolarmente favorevoli.

3.2. *Aree territoriali.*

In sede di prima applicazione, le aree industriali nelle quali, sussistendo i requisiti di cui al punto 3.7, può essere stipulato il contratto d'area devono essere interessati da gravi crisi occupazionali e ricadere nell'ambito:

a) di aree di crisi situate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5*b*, nonché di quelle individuate con decreto del Ministro del lavoro in data 14 marzo 1995 in attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, oggetto dell'attività del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti;

b) di aree di sviluppo industriale o nuclei di industrializzazione situate nei territori di cui all'obiettivo 1, ovvero di aree industriali realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge n. 219/1981.

3.3. *Soggetti promotori.*

L'iniziativa del contratto d'area è assunta d'intesa dalle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed è comunicata alle regioni interessate.

3.4. *Soggetti sottoscrittori.*

Il contratto d'area è sottoscritto da rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali interessate, degli enti locali territorialmente competenti, nonché da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, dai soggetti imprenditoriali titolari dei progetti di investimento proposti e dai soggetti intermediari come definiti alla lettera *c)* del successivo punto 3.7.1. Il contratto d'area può essere inoltre sottoscritto da altri enti pubblici, anche economici, da società a partecipazione pubblica e da banche o altri operatori finanziari.

3.5. *Responsabile unico.*

Il responsabile unico del contratto d'area, individuato tra i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di cui al punto 3.4, coordina l'attività dei responsabili delle singole attività ed interventi programmati e assume i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di ritardi nell'esecuzione.

Il responsabile unico coincide con il soggetto cui competono i poteri sostitutivi di cui al punto 5) della lettera *c)* del comma 203, dell'art. 2 della legge n. 662/1996 nonché le funzioni di arbitrato nei casi di divergenze tra soggetti attuatori delle attività ed interventi. Assume altresì le informazioni necessarie per le funzioni di coordinamento, indirizzo e verifica dell'esecuzione delle attività e degli interventi previsti, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni e impedimenti e formulando le conseguenti proposte correttive.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposiziorn di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, con particolare riferimento agli articoli 8 e 10.

Il responsabile unico presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ovvero, se costituito, al Comitato dell'intesa di cui al punto 1.3 lettera *d)*, una relazione semestrale sullo stato di attuazione del contratto evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ove derivanti dalla somme destinate dal CIPE.

3.6. *Contenuto del contratto d'area.*

Il contratto d'area deve indicare:

a) gli obiettivi inerenti la realizzazione delle nuove iniziative imprenditoriali e gli eventuali interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione ed allo sviluppo delle iniziative stesse;

b) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;

c) il responsabile unico dell'attuazione e del coordinamento delle attività e degli interventi;

d) i costi e le risorse finanziarie occorrenti per i diversi interventi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE, su altre risorse pubbliche nei limiti previsti dalle normative di settore, nonché di quelle reperite tramite finanziamenti privati.

Il contratto d'area deve altresì contenere:

un'intesa tra le parti sociali qualificata dagli obiettivi e dai contenuti indicati nell'accordo per il lavoro sottoscritto il 24 settembre 1996;

un accordo fra le amministrazioni e gli enti pubblici coinvolti nell'attuazione del contratto, definito secondo le modalità di cui al successivo punto 3.9.

Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza ai contratti d'area potranno accompagnarsi, senza oneri a carico della finanza di contratto, specifici protocolli di intesa stipulati con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

3.7. *Procedure.*

3.7.1. Attivazione.

Il contratto d'area può essere attivato in presenza della disponibilità di:

a) aree attrezzate per insediamenti produttivi;

b) progetti di investimento per una pluralità di nuove iniziative imprenditoriali nei settori di cui al punto 3.1 che accrescano in modo significativo il patrimonio produttivo dell'area e dell'intera regione.

I progetti per la cui realizzazione sia previsto l'utilizzo delle specifiche somme destinate dal CIPE ai contratti d'area, devono essere positivamente istruiti sulla base delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, da uno dei soggetti convenzionati con il Ministero del bilancio e della programmazione economica selezionati mediante gara. Per gli investimenti che prevedono il ricorso ad altre risorse pubbliche, nazionali e comunitarie, i progetti devono essere stati positivamente istruiti secondo le modalità e i criteri previsti dalle rispettive norme di incentivazione;

c) un soggetto intermediario che abbia i requisiti per attivare sovvenzioni globali da parte dell'U.E.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato di coordinamento delle iniziative per l'occupazione, provvede al coordinamento e al coinvolgimento delle amministrazioni statali interessate alla stipula del contratto d'area, nonché all'assistenza in favore dei soggetti di cui al punto 3.4 nell'approntamento degli elementi utili a documentare i predetti requisiti e nella fase preparatoria della sottoscrizione del contratto.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica accerta la sussistenza dei predetti requisiti e delle risorse occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE ai contratti di area. Il Ministero del bilancio approva il contratto mediante la sottoscrizione.

3.7.2. Sottoscrizione.

Il contratto d'area è stipulato, entro sessanta giorni dall'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al punto 3.7.1.

3.8. *Protocolli aggiuntivi.*

Il contratto d'area può dare luogo a successivi protocolli aggiuntivi in relazione a ulteriori iniziative d'investimento, da assoggettare agli accertamenti dei requisiti di cui al punto 3.7.1.

3.9. *Accordo fra le amministrazioni.*

Per l'attuazione del contratto d'area le amministrazioni e gli enti pubblici definiscono un accordo che individua, in linea con quanto previsto dalla lettera *c)* del comma 203, dell'art. 2 della legge n. 662/1996:

a) gli adempimenti di rispettiva competenza, ivi compresi quelli inerenti gli interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione e allo sviluppo degli investimenti;

b) gli atti da adottare in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità al fine di accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli di spesa, nonché di evitare, tra l'altro, passaggi superflui e provvedimenti adottati in sede diversa da quella direttamente interessata dal contratto d'area;

c) i casi in cui, nelle zone interessate da un contratto d'area, determinazioni congiunte dei rappresentanti delle amministrazioni territorialmente interessate e di quelle competenti in materia urbanistica comportano gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici e di sostituzione delle concessioni edilizie;

d) i termini entro i quali devono essere espletati gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti;

e) i rappresentanti delle predette amministrazioni ed enti pubblici delegati ad esprimere, con carattere di definitività, la volontà delle stesse per tutti gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti.

Le amministrazioni statali e regionali sono chiamate ad assicurare, tra l'altro, la coerenza del contratto con gli strumenti di programmazione e con le disponibilità di risorse statali e regionali.

3.10. *Erogazioni.*

Il responsabile unico trasmette alla Cassa depositi e prestiti, a seguito della sottoscrizione del contratto d'area e degli eventuali protocolli aggiuntivi, l'elenco degli interventi previsti, con l'indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE, congiuntamente alla documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie. Sono a carico delle medesime somme gli oneri per le convenzioni stipulate dal Ministero del bilancio e della programmazione economica. La Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni dalla ricezione, dispone in favore dei soggetti titolari dei progetti d'investimento l'erogazione degli importi dovuti ai sensi del comma 207, art. 2 della legge n. 662/1996 secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinati i rapporti finanziari con la Cassa depositi e prestiti.

4. CONTRATTI DI PROGRAMMA.

Il punto 2 della deliberazione 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, relativa alla disciplina dei contratti di programma è integrato come segue:

c) rappresentanze di distretti industriali, per la realizzazione in aree definite di organici piani di investimenti produttivi, operanti anche in più settori, che potranno comprendere attività di ricerca ed attività di servizio a gestione consortile.

5. FINANZIAMENTO.

Per il finanziamento dei patti territoriali, dei contratti d'area e dei contratti di programma il CIPE, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, determina le quote da riservare ai predetti istituti. La Cassa depositi e prestiti invia al CIPE una relazione semestrale sullo stato di utilizzazione delle risorse assegnate.

6. NORME FINALI.

Dal momento dell'attivazione degli strumenti regolati con le presenti disposizioni cessa la validità della delibera 20 novembre 1995 in materia di programmazione negoziata. Alle proposte di patto territoriale pervenute al CIPE entro la data di attivazione della presente deliberazione ed in particolare delle convenzioni di cui al precedente punto 2.10.1, lettera *b)*, si applicano, salva diversa richiesta dei soggetti promotori, le disposizioni di cui alle delibere CIPE del 10 maggio, 20 novembre 1995 e 12 luglio 1996; per le parti ammesse a registrazione dalla Corte dei conti.

Le disposizioni della presente deliberazione si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con le norme dei rispettivi ordinamenti.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 23 aprile 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 109

97A3436

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Rettifica alla deliberazione CIPE 20 dicembre 1996 recante: «Art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Direttive per la revisione delle tariffe autostradali».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda al CIPE l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Vista la propria delibera in data 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1996, recante «Art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Direttive per la revisione delle tariffe autostradali»;

Rilevato che, per un mero errore di trascrizione, nella succitata delibera è stata omessa una riga al punto 1.1, laddove si fa riferimento alla presentazione del piano finanziario al momento dell'instaurazione o della proroga del rapporto concessorio;

Ritenuto di dover rettificare il punto sopra citato, anche in considerazione della rilevanza delle disposizioni ivi inserite, che individuano le finalità ed i contenuti dei piani finanziari nell'ambito della definizione della normativa a regime intesa all'instaurazione di comportamenti più efficienti delle società autostradali e più consoni ad un principio di visione prospettica delle convenzioni;

Delibera:

Il secondo periodo del punto 1.1 della delibera 20 dicembre 1996 meglio specificata in premessa è sostituito dal seguente:

«Il piano viene quindi presentato, al fine di consentire la verifica del costo del servizio:

al momento dell'instaurazione o della proroga del rapporto: nel primo caso il piano si riferisce, come base per la proiezione futura delle strategie d'investimento, alle conoscenze esistenti economiche e produttive del settore; mentre, in caso di proroga, è riferito all'intera situazione aziendale reddituale e patrimoniale esistente come base per detta proiezione;

nel corso di vigenza del contratto in presenza di un nuovo piano d'investimenti che rivesta carattere straordinario o in presenza di altre specifiche cause predeterminate a priori: in tale ipotesi il piano conterrà anche elaborazioni relative agli effetti addizionali previsti.».

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 23 aprile 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 110

97A3437

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 516 del 3 aprile 1997

Specialità medicinale: IGROTON RESERPINA, 12 compresse 50 + 0,25 mg, n. di A.I.C. 020590016.

Società Ciba Geigy S.p.a., strada statale 233 (Varesina) km 20,5 - 21040 Origgio, codice fiscale 00826480154.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso l'officina farmaceutica della società Ciba-Geigy S.A., sita in Barcellona (Spagna).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 566 del 22 aprile 1997

Specialità medicinale: MEDICAL PIC, soluzione 40 fazzolettini imbevuti, n. di A.I.C. 032764019; soluzione 10 fazzolettini imbevuti n. di A.I.C. 032764021.

Società Artsana S.p.a, via Mentana, 21/B - Como, codice fiscale 00227010139.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Ivers Lee Italiana S.p.a., sita in Corso della Vittoria, 1533 - Caronno Pertusella (Varese).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 567 del 22 aprile 1997

Specialità medicinale: GASTRALGIN, 28 compresse 75 mg, n. di A.I.C. 027778012; 14 compresse 150 mg, n. di A.I.C. 027778024.

Società Istituto De Angeli PH S.p.a, via Lorenzini, 8, - 20139 Milano, codice fiscale 10274200152.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. I controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società Gruppo Lepetit S.p.a., sita in località Valcanello - Anagni (Frosinone).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. P.P.T. n. 568 del 22 aprile 1997

Specialità medicinale: NEOH 2, 28 compresse 75 mg, n. di A.I.C. 027777010; «150» 14 compresse 150 mg, n. di A.I.C. 027777022.

Società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a, via Pellicceria, 10, 50100 Firenze, codice fiscale 00421210485.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. I controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società Gruppo Lepetit S.p.a. sita in Località Valcanello - Anagni (Frosinone).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. P.P.T. n. 569 del 22 aprile 1997

Specialità medicinale: FITOAGLIO, 40 capsule, n. di A.I.C. 028832018.

Società D. Ulrich S.p.a, via Muratori, 3, 10126 Torino, codice fiscale 00513500017.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Farmaceutici Procemsa S.r.l. sita in Mentana, 10 - Nichelino (Torino).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. P.P.T. n. 570 del 22 aprile 1997

Specialità medicinale: FITOSTRESS, 40 capsule, n. di A.I.C. 027993017.

Società D. Ulrich S.p.a, via Muratori, 3, 10126 Torino, codice fiscale 00513500017.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Farmaceutici Procemsa S.r.l. sita in Mentana, 10 - Nichelino (Torino).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. P.P.T. n. 571 del 22 aprile 1997

Specialità medicinale: FITOSONNO, 40 capsule, n. di A.I.C. 028000014.

Società D. Ulrich S.p.a, via Muratori, 3, 10126 Torino, codice fiscale 00513500017.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Farmaceutici Procemsa S.r.l. sita in Mentana, 10 - Nichelino (Torino).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. P.P.T. n. 572 del 22 aprile 1997

Specialità medicinale: CITIVIR, crema 5% 3 G, n. di A.I.C. 028528040; crema 5% 10 G, n. di A.I.C. 028528053.

Società C.T. Laboratorio Farmaceutico S.r.l., via Dante Alighieri, 71, 18038 Sanremo, codice fiscale 00071020085.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuate presso l'officine farmaceutiche della società S.p.a. - Società Prodotti Antibiotici S.p.a. sita in via Crosa, 26 - Cerano (Novara) e della società Sofar S.p.a. sita in via Firenze. 40 - Trezzano Rosa (Milano). I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso l'officina farmaceutica della S.p.a. - società Prodotti Antibiotici S.p.a. sita in via Crosa, 26 - Cerano (Novara) e presso l'officina farmaceutica della società G.E.T. S.r.l. sita in via L. Ariosto, 17 - Sanremo (Imperia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. P.P.T. n. 573 del 22 aprile 1997

Specialità medicinale: KERNIT, 10 flaconcini 1 g, n. di A.I.C. 026848010.

Società C.T. Laboratorio Farmaceutico S.r.l., via Dante Alighieri, 71, 18038 Sanremo, codice fiscale 00071020085.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso le officine farmaceutiche della società S.p.a. - Società Prodotti Antibiotici S.p.a. sita in Biella, 8 - Milano e della società Doppel Farmaceutici S.r.l. sita in Stradone Farnese, 118 - Piacenza.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. P.P.T. n. 574 del 22 aprile 1997

Specialità medicinale: NEUCOR, 30 compresse 20 mg, n. di A.I.C. 026874014, «Retard» 30 capsule 40 mg, n. di A.I.C. 026874038.

Società C.T. Laboratorio Farmaceutico S.r.l., via Dante Alighieri, 71, 18038 Sanremo, codice fiscale 00071020085.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione della forma farmaceutica compresse e le operazioni di confezionamento primario e secondario della forma farmaceutica capsule sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della società Poli ed altre sita in via Volturno, 48 - Rozzano (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. P.P.T. n. 575 del 22 aprile 1997

Specialità medicinale: BRONCHENOLO GOLA, 20 pastiglie gusto miele-limone n. di A.I.C. 032199022; 20 pastiglie gusto arancio n. di A.I.C. 032199034; 20 pastiglie gusto menta n. di A.I.C. 032199061.

Società Maggioni S.p.a., via Zambeletti S.n.c. 20100 Baranzate di Bollate, codice fiscale 00867200156.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito, sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Disch AG - Othmarsingen (Svizzera).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. P.P.T. n. 576 del 22 aprile 1997

Specialità medicinale: GOLAMED, 20 pastiglie, n. di A.I.C. 032197016.

Società Iodosan S.p.a., via Zambeletti, 20021 Baranzate di Bollate, codice fiscale 05085580156.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito, sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Disch AG - Othmarsingen (Svizzera).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 577 del 22 aprile 1997.

Specialità medicinale: GOLAMED DUE, 20 pastiglie, n. di A.I.C. 032196014.

Società Iodosan S.p.a., via Zambeletti, 20021 Baranzate di Bollate, codice fiscale 05085580156.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito, sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Disch AG - Othmarsingen (Svizzera).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 578 del 22 aprile 1997

Specialità medicinale: FITOLINEA, 40 capsule, n. di A.I.C. 032110013.

Società D. Ulrich S.p.a., via Muratori, 3, 10126 Torino, codice fiscale 00513500017.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina Farmaceutica della società farmaceutici Procemsa S.r.l. sita in via Mentana, 10 - Nichelino (Torino).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 579 del 22 aprile 1997

Specialità medicinale: PILLOLE FRERICHS MALDIFASSI, 30 pillole n. A.I.C. 005301027.

Società Farmaceutici Procemsa S.r.l., via Mentana, 10, 10152 Nichelino, codice fiscale 00455590018.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Farmaceutici Procemsa S.r.l. sita in via Mentana, 10 - Nichelino (Torino).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 581 del 22 aprile 1997

Specialità medicinale: SANTENOL, 5 fiale, 3 ml, 60 mg, n. di A.I.C. 023900044.

Società Cooperativa farmaceutica s.r.l. via Passione, 8, 20122 Milano, codice fiscale 00774640155.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Biologici Italia Laboratories S.r.l. sita in via Cavour, 41/43 - Novate Milanese (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 582 del 22 aprile 1997

Specialità medicinale: VEGETALLUMINA, gel tubo g 20, n. di A.I.C. 000444024; gel tubo g 20, n. di A.I.C. 000444036; gel tubo g 80, n. di A.I.C. 000444048; «100» gel tubo g 20, n. di A.I.C. 000444051; «100» gel tubo g 40, n. di A.I.C. 000444063; «100» gel tubo g 80, n. di A.I.C. 000444075; «Spray» flacone 40 ml, n. di A.I.C. 000444087.

Società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1, 20148 Milano, codice fiscale 00748210150.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria l'officina farmaceutica consortile sita in via M. Civitali, 1 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 583 del 22 aprile 1997

Specialità medicinale: NIVADIL, 30 capsule 8 mg, n. di A.I.C. 029323019; 50 capsule 8 mg, n. di A.I.C. 029323021; 30 capsule 16 mg, n. di A.I.C. 029323033; 50 capsule 16 mg, n. di A.I.C. 029323045.

Società Dibra S.p.a., piazza Velasca, 5, 20122 Milano, codice fiscale 07785990156.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica consortile sita in via E. Folli, 50 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 585 del 22 aprile 1997

Specialità medicinale: BETADINE, soluzione flacone 10 ml, n. di A.I.C. 023907088.

Società Asta Medica S.p.a., via G. Zanella, 3/5, 20133 Milano, codice fiscale 00846530152.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Ipra S.r.l. in via Pasquasia ang. via Giangagliano - Dittaino - Assoro (Enna).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 586 del 22 aprile 1997

Specialità medicinale: ERGO, 10 flaconcini 20 mg, n. di A.I.C. 028283024.

Società I.B.N. - Istituto Biologico Nazionale, via Cavour, 11, 20122, Comacchio, codice fiscale 10168120151.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della società Montefarmaco S.p.a. ed altre sita in via G. Galilei, 7 - Pero (Milano) e presso l'officina farmaceutica dell'Istituto chimico internazionale dott. Giuseppe Rende S.r.l. sita in via Salaria, 1240 - Roma.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 587 del 24 aprile 1997

Specialità medicinale: EMOVIS, 10 flaconcini orali, n. di A.I.C. 027360015.

Società Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., via Tiburtina, 1004, 00156 Roma, codice fiscale n. 08205300588.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società I.C.I. Rende - Istituto Chimico Internazionale dott. Giuseppe Rende S.r.l. sita in via Salaria, 1240 - Roma.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 588 del 24 aprile 1997

Specialità medicinale: DYMION, «50» 10 flaconcini 50 mg, n. di A.I.C. 025254020.

Società Pulitzer italiana S.r.l., via Tiburtina, 1004, 00156 Roma, codice fiscale n. 03589790587.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica dell'Istituto Chimico Internazionale dott. Giuseppe Rende S.r.l. sita in via Salaria, 1240, Roma.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 589 del 24 aprile 1997

Specialità medicinale: LEVOTONAL, 10 fl. orali 10 ml 7,5 mg + t. ser., n. di A.I.C. 029049020.

Società Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., via E. Bazzano, 14, 16019 Ronco Scrivia, codice fiscale n. 00274990100.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della società Montefarmaco S.p.a. ed altre sita in via G. Galilei, 7 - Pero (Milano) e presso l'officina farmaceutica dell'Istituto Chimico Internazionale dott. Giuseppe Rende S.r.l. sita in via Salaria, 1240 - Roma.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 590 del 24 aprile 1997

Specialità medicinale: FOLIX, 10 flaconcini 10 ml/15 mg, n. di A.I.C. 027409010.

Società Farmaceutici Caber S.p.a., via Cavour, 11, 44022 Comacchio, codice fiscale n. 00964710388.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della società Montefarmaco S.p.a. ed altre sita in via G. Galilei, 7 - Pero (Milano) e presso l'officina farmaceutica dell'Istituto Chimico Internazionale dott. Giuseppe Rende S.r.l. sita in via Salaria, 1240 - Roma.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 591 del 24 aprile 1997

Specialità medicinale: CALCIOSINT, 5 fiale 1 ml U.I., n. di A.I.C. 027330012; 5 fiale 1 ml 100 U.I., n. di A.I.C. 027330024.

Società Pulitzer italiana S.r.l., via Tiburtina, 1004, 00156 Roma, codice fiscale n. 03589790587.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della società I.B.N. Savio ed altre sita in via E. Bazzano, 14 - Ronco Scrivia (Genova).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 592 del 24 aprile 1997

Specialità medicinale: TIMICON, «2» flacone 5 ml, n. di A.I.C. 027888015; «4» flacone 5 ml, n. di A.I.C. 027888027.

Società Merck Sharp & Dohme S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma, codice fiscale n. 00422760587.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Merck Sharp & Dohme Chibret, Clermont Ferrand (Francia). Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso le proprie officine farmaceutiche consortili site in via Emilia, 21 - Pavia ed in via Pordoi, 18/23 - Baranzate di Bollate (Milano) e presso l'officina farmaceutica della società Merck Sharp & Dohme Chibret, Rion Cedex (Francia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 594 del 24 aprile 1997

Specialità medicinale: CLARVISAN PVA, flac. solv. 7 ml + tappo serb., n. di A.I.C. 023912037.

Società Allergan S.p.a., via Costarica, 20/22 - 00040 Pomezia, codice fiscale n. 00431030584.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società I.S.F. S.p.a. sita in via Tiburtina, 140 - Roma.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 594 del 24 aprile 1997

Specialità medicinale: SEROXAT, 12 compresse 20 mg, n. di A.I.C. 027963014.

Società SmithKline Beecham S.p.a., via Zambeletti, 20021 Baranzate di Bollate, codice fiscale n. 03524320151.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della SmithKline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques sita in Mayenne (Francia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 595 del 24 aprile 1997

Specialità medicinale: ASALINE, 10 bustine monodose 0,9 g, n. di A.I.C. 024913055.

Società Poli industria chimica S.p.a., piazza Agrippa, 1 - 20141 Milano, codice fiscale n. 00746490150.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento primario e secondario effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Lamp S. Prospero S.p.a. sita in via della Pace, 25/A, San Prospero (Modena).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 596 del 24 aprile 1997

Specialità medicinale: LIPOZID, 30 compresse 600 mg, n. di A.I.C. 025443060; «TC» 20 compresse 900 mg, n. di A.I.C. 025443096.

Società Poli industria chimica S.p.a., piazza Agrippa, 1 - 20141 Milano, codice fiscale n. 00746490150.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina sita in Quinto de' Stampi, via Volturno, 48 - Rozzano (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 597 del 24 settembre 1997

Specialità medicinale: AMPLIUM, ad im 1 fl liof. 600 mg + 1 f 3 ml, n. di A.I.C. 021429042; bb im 1 fl liof. 300 mg + 1 f 3 ml, n. di A.I.C. 021429067; im 1 fl liof. 1000 mg + 1 f 3 ml, n. di A.I.C. 021429081.

Società Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a, viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, codice fiscale 00410650584.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società I.B.I. S.p.a., sita in via di Fossignano, 2 - Aprilia (Latina).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 598 del 24 settembre 1997

Specialità medicinale: PRISMA, 50 capsule 24 mg, n. di A.I.C. 023653052; 30 capsule 50 mg, n. di A.I.C. 023653076.

Società Mediolanum farmaceutici S.p.a., via San G. Cottolengo, 31 - 20143 Milano, codice fiscale 01689550158.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Laboratoires Leurquin Mediolanum, sita in 64/84 rue Ampère - Z.I. des Chanoux - Neuilly-sur-Marne (Francia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 599 del 24 settembre 1997

Specialità medicinale: CACIT, 10 compresse efferv. 1000 mg, n. di A.I.C. 027476011; 30 compresse efferv. 1000 mg n. di A.I.C. 027476023; 20 compresse efferv. 500 mg n. di A.I.C. 027476035; 60 compresse efferv. 500 mg n. di A.I.C. 027476047.

Società Procter & Gamble Pharmaceuticals, 96 Avenue Charles De Gaulle - 92200 Neully Sur Seine.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anchè presso l'officina farmaceutica della società Asta Medica Arzneimittel Ges. m.b.H. sita in Wolfsberg (Austria).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 600 del 24 settembre 1997

Specialità medicinale: DURAZINA, 10 capsule n. di A.I.C. 024216032.

Società Inverni della Beffa S.p.a., Galleria Passerella, 2, Milano codice fiscale 02301090169.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. La produzione dello sfuso ed i relativi controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Euderma S.p.a. sita in via Rigardara, 27-29 - Cesarolo di Coriano (Rimini).

Le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società SmithKline Beecham S.p.a. sita in via Zambeletti Baranzate di Bollante (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 601 del 24 settembre 1997

Specialità medicinale: ANGIZEM, «Retard» 14 capsule 300 mg, n. di A.I.C. 025280052; «200» Retard 36 capsule 200 mg, n. di A.I.C. 025280064.

Società Inverni della Beffa S.p.a., Galleria Passerella, 2, Milano, codice fiscale 02301090169.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Synthelabo Groupe sita in Quétigny (Francia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 602 del 24 settembre 1997

Specialità medicinale: TILDIEM, «Retard» 14 capsule 300 mg, n. di A.I.C. 025278060; «200» Retard 36 capsule 200 mg, n. di A.I.C. 025278072.

Società Synthelabo S.p.a., Galleria Passerella, 2 - 20122 Milano, codice fiscale 00668510O155.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Synthelabo Groupe sita in Quetigny (Francia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 603 del 24 settembre 1997

Specialità medicinale: DIESIS, Retard 30 capsule 20 mg, n. di A.I.C. 028205019; Retard 30 capsule 40 mg, n. di A.I.C. 028205033; Retard 30 capsule 60 mg, n. di A.I.C. 028205058.

Società Synthelabo S.p.a., Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano, codice fiscale 06685100155.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Rivoltana, 35, Limito (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 604 del 24 settembre 1997

Specialità medicinale: SEREUPIN, 12 compresse 20 mg, n. di A.I.C. 027965019.

Società Ravizza farmaceutici S.p.a., via Europa, 35 - 20035 Muggiò, codice fiscale 08501270154.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società SmithKline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques sita in Mayenne (Francia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 605 del 24 settembre 1997

Specialità medicinale: MILLIBAR, 50 capsule 2,5 mg, n. di A.I.C. 025686015.

Società Lisapharma S.p.a., via Licino, 11-15 - 22036 Erba, codice fiscale 00232040139.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Iema S.r.l. sita in via Kennedy, 12/14, Cerro Maggiore (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 606 del 24 settembre 1997

Specialità medicinale: ARFEN, 30 compresse 500 mg, n. di A.I.C. 024635029.

Società Lisapharma S.p.a., via Licino, 11-15 - 22036 Erba, codice fiscale 00232040139.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Iema S.r.l. sita in via Kennedy, 12/14, Cerro Maggiore (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 607 del 24 settembre 1997

Specialità medicinale: TARGET, 28 compresse 100 + 25 mg, n. di A.I.C. 025089032.

Società Lisapharma S.p.a., via Licino, 11-15 - 22036 Erba, codice fiscale 00232040139.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Iema S.r.l. sita in via Kennedy, 12/14, Cerro Maggiore (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 608 del 24 aprile 1997

Specialità medicinale: PIRXANE, 30 capsule 100 mg, n. di A.I.C. 027047012; 30 capsule 200 mg n. di A.I.C. 027047024.

Società Lisapharma S.p.a., via Licinio 11-15 - 22036 Erba, codice fiscale 00232040139.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Iema s.r.l. sita in via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 609 del 24 aprile 1997

Specialità medicinale: BAXIDIN, concentrato solu. flac. 1000 ml, n. di A.I.C. 032158014; concentrato solu. flac. 5000 ml, n. di A.I.C. 032158026; concentrato soluz. 100 bust monod. 25 ml, n. di A.I.C. 032158038; pronto all'uso soluz. 100 bust monod. 25 ml, n. di A.I.C. 032158040.

Società Bergamon S.r.l., via di Cancelleria, 60 - 00040 Ariccia, codice fiscale 04545381008.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Laboratorios Casen-Fleet S.A. Autovia del Logrono km 13,300 - Utebo Zaragoza (Spagna).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 610 del 24 aprile 1997

Specialità medicinale: IODOTEN, soluzione 10% flac. 1000 ml, n. di A.I.C. 032153013; soluzione 7,5% flac. 1000 ml, n. di A.I.C. 032153025.

Società Bergamon S.r.l., via di Cancelleria, 60 - 00040 Ariccia, codice fiscale 04545381008.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Laboratorios Casen-Fleet S.A. Autovia del Logrono km 13,300 - Utebo Zaragoza (Spagna).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 611 del 24 aprile 1997

Specialità medicinale: CLISMA FLEET, «pronto per l'uso» flacone 133 ml, n. di A.I.C. 029319011; «pronto per l'uso» 4 flaconi 133 ml, n. di A.I.C. 029319023.

Società C.B. Fleet Company, 4615 Murray Place, Lynchburg Virginia, 24506 - 1349.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Laboratorios Casen-Fleet S.A. Autovia del Logrono km. 13,300 - Utebo Zaragoza (Spagna).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 612 del 24 aprile 1997

Specialità medicinale: FOSFO SODA FLEET, flacone 45 ml, n. di A.I.C. 029318019; flacone 90 ml, n. di A.I.C. 029318021.

Società C.B. Fleet Company, 4615 Murray Place, Lynchburg Virginia, 24506 - 1349.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Laboratorios Casen-Fleet S.A. Autovia del Logrono km 13,300 - Utebo Zaragoza (Spagna).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

97A3378

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1997, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Lidia Coccia con testamento olografo pubblicato in data 18 dicembre 1992 per atto dott.ssa Anna Lupi notaio in Agerola n. di rep. 7636 e consistente in 1/4 della nuda proprietà di immobili siti nel comune di Napoli, corso Vittorio Emanuele, n. 66 e n. 12 del periziato valore di L. 1.100.000.000 e in comune di San Giovanni a Piro (Salerno) località Marcaneto del periziato valore di L. 400.000.000.

97A3441

Modificazioni allo statuto dell'Associazione per lo studio e assistenza neoplasie del sangue (S.A.NE.S.) Claudio Pacifici, in Roma.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1997 sono approvate le modificazioni dello statuto sociale dell'Associazione per lo studio e assistenza neoplasie del sangue (S.A.NE.S.) Claudio Pacifici, con sede in Roma, deliberate dall'assemblea dei soci con verbale 21 febbraio 1996, redatto a rogito dott.ssa Emilia Trombetta notaio in Roma n. di rep. 34972.

97A3442

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco

Pisano di San Torpè», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta di modifica del disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di orgine controllata «Bianco Pisano di San Torpè»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Bianco Pisano di San Torpè» bianco;

«Bianco Pisano di San Torpè» Vin Santo (anche nella tipologia riserva).

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Pisa e di Livorno, provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«*Bianco Pisano di San Torpè*»

Trebbiano Toscano: minimo 75%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca fino ad un massimo del 25%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» debbono provenire dalla zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Casciana Terme, Capannoli, Chianni, Crespina, Lari, Palaia, Ponsacco e Terricciola, nonché parte del territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cascina Fauglia, Lajatico, Lorenzana, Montopoli Valdarno, Peccioli, Pontedera, Santa Luce e S. Miniato in provincia di Pisa e del comune di Collesalvetti in provincia di Livorno.

Tale zona, già delimitata dal decreto ministeriale 18 maggio 1973 è la seguente:

partendo dalla località Bocca d'Elsa, sul confine provinciale Pisa-Firenze, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo detto confine provinciale fino alla carreggiabile che passa da «Serra», quota 91 comune di Peccioli e piegando ad ovest percorre la strada che per Cedri, Montelopio, Fabbrica di Peccioli, scende nella valle dell'Era. Per una carrareccia raggiunge il molino Ripassaia,Tonaca (quota 80) e raggiunge il fiume Era per la strada campestre, ne costeggia la riva destra verso sud-est e lo supera all'altezza del guado, quindi prende la strada che porta a Cà di Molino (quota 80). Per la carrozzabile reggiunge Fabbri, attraversa il torrente Ragone e sale a nord per la strada statale Volterrana, fino al km 14,250; piega quindi ad ovest e seguendo la carrareccia per Ragoncino e Colle dell'Asino attraversa il botro al Piano, sotto quota 98. Poi segue la carreggiabile, passando a nord di Vezzano, Cà S. Valeriano e Cà S. Francesco e risalendo a nord raggiunge il torrente Fosce, che risale verso sud per 500 metri finò alla carrareccia che porta a il Casino da qui per il podere Trieste passa sotto Montaute e si identifica con il rio Cecinella che risale per 500 metri piegando quindi a nord fino ad un piccolo affluente di sinistra del rio stesso proveniente a quota 255; passando sotto Piano delle Vigne segue un sentiero a nord-ovest che scende nel torrente Sterza. Da questo punto la delimitazione risale il suddetto torrente che è anche il confine comunale di Chianni con Lajatico e poi di Riparbella, giungendo all'estremo sud del comprensorio, dove il rio Gusciane si immette nel la Sterza a nord di quota 460. La delimitazione risale quindi a nord-ovest, quindi a nord seguendo sempre il confine del comune di Chianni fino a quota 527, sotto monte Prunicca; da qui volge ad ovest e per quota 462 ed il botro Riseccoli arriva al lago Solvay nel punto di immissione del botro suddetto. Percorre la riva est del lago, risale un tratto del fiume Fine fino al botro del Ricavo fino a quota 93, piega a nord-ovest e per quota 139 e la Pieve di Santa Luce raggiunge quota 102, quindi segue la strada che passa per quota 133 e che costeggia, il tratto pianeggiante della riva destra del fiume Fine, si collega con la carrareccia che sale a quota 122, dove ritrova e risale il fiume Fine fino all'incrocio con la via S. Luce e Lorenzana che percorre verso nord fino a quando nei pressi di Cà S. Alberto, non trova il confine comunale S. Luce-Casciana Terme che segue sempre verso nord fino a toccare quello di Lorenzana che costeggia per 200 metri a sud. Quindi per la carreggiabile passa per Toraglia, Petruccaia 1° e 2° e risale verso nord-ovest a Cà Disperato per poi ridiscendere a sud-ovest di Cà Mandriacce fino ad incontrare nuovamente il confine comunale prima di Lorenzana e poi di Fauglia e, passando per Pozzavilla raggiunge la ferrovia Cecina-Pisa. Attraversando la ferrovia risale verso nord-est e per quota 44 piega verso nord-ovest per Mezzastrada, Cà Larignano e quota 108, gira a nord intorno a Postignano e raggiunge la strada Torretta-Acciaiolo al km 0,800. Arrivando a Torretta segue la statale Pisana-Livornese a nord fino al km. 16,500 e raggiunge il casello ferroviario. A questo punto entra nella provinciale di Livorno seguendo la ferrovia Pisa-Cecina fino all'incrocio con la statale 67-*bis* (km 11). La delimitazione volge ora ad est e percorre la strada statale 67-*bis* fino al passaggio a livello di Fornacette, segue quindi la linea ferroviaria Pisa-Firenze fino al passaggio a livello di La Rotta; poi si immette nuovamente nella Tosco-Romagnola fino al km 25,500 che percorre fino a S. Romano. Da qui piega a nord, tocca la stazione ferroviaria e, andando quindi a destra per Cà Guicciardini, arriva a Ponte a Egola discende il fiume Egola fino al confine della provincia e lo segue fino a Bocca d'Elsa.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni di giacitura e di orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle, particolarmente umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati, e comunque quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura.

I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 2500 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini «Bianco Pisano di San Torpè» non deve essere superiore a 12 ton in coltura specializzata.

Fermo restando il limito massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite, e comunque non deve essere superiore in media a kg 4,8 per ceppo.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono esere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi in tutto o in parte nella zona di produzione di cui all'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Bianco Pisano di San Torpè» un titolo alcolometrico complessivo minimo naturale di 10,5 gradi.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Nella vinificazione, che deve avvenire come d'uso in assenza di vinacce, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche.

Per eventuali operazioni di arricchimento deve essere utilizzato esclusivamente il mosto concentrato rettificato.

Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» non può essere immesso al consumo prima del 31 gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 6.

I vini «Bianco Pisano di San Torpè» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, vivace, caratteristico;

sapore: secco, delicato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0°;

acidità totale minima: 5,5 grammi per mille;

estratto secco netto minimo: 16 grammi per litro.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» possono essere destinate alla produzione della tipologia Vin Santo e debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 16,0%.

Le operazioni di vinificazione del vino «Bianco Pisano di San Torpè» Vin Santo devono seguire il tradizionale metodo che, in particolare, prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento in locali idonei e raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26% e deve poi essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolto e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. È ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata.

la resa massima di uva fresca in vin santo finito non deve essere superiore al 35%;

la conservazione e l'invecchiamento del «Vin Santo» debbono avvenire in appositi locali ed in recipienti di legno (caratelli) capacità non superiore ai 2 ettolitri;

l'immissione al consumo del «Vin Santo» non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al consumo del «Vin Santo» riserva non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%;

le operazioni di invecchiamento devono avvenire all'interno della zona di vinificazione delle uve.

All'atto dell'immissione al consumo i vini a denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» Vin Santo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal dorato all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso, aromatico, caratteristico;

sapore: amabile o secco, armonico con retrogusto caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,0°;

acidità totale minima: 4,5 grammi per mille nel tipo secco e 5,0 grammi per mille nel tipo amabile;

acidità volatile max: 1,6 grammi per mille;

estratto secco netto minimo: 23 grammi per litro.

Art. 8.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra, fine, scelto, selezionato, vecchio, invecchiato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì, in conformità alle norme vigenti, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative frazioni, aree, zone, località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3.

L'indicazione «Vin Santo» e/o «Vin Santo-riserva» può essere posizionata in etichetta al di sopra della denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè». È consentito riportare in etichetta le qualificazioni «secco», «abboccato», «amabile», «dolce», nel rispetto della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti.

I vini a denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» Vin Santo e/o Vin Santo riserva debbono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie da 0,375 - 0,500- 0,750 litri di capacità e chiusi con tappo di sughero raso bocca. Sui recipienti deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

97A3444

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Trasferimento di beni della soppressa gestione di assistenza dell'ENPAS alla provincia autonoma di Trento

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, in data 20 marzo 1997, sono stati trasferiti al patrimonio della provincia autonoma di Trento un immobile e taluni beni mobili della soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) ai sensi dell'art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

97A3443

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Vignola ad accettare una donazione

Con decreto n. 1606/96 1° settembre del 10 ottobre 1996 del prefetto della provincia di Modena la direttrice didattica pro-tempore del 1° circolo di Vignola, è autorizzata ad accettare la donazione di un PC Olivetti M250 mat. 7015; un PC Olivetti M 250 mat. 7018; una stampante Brother M 1709, mat. 7005 più una stampante Brother M 1709 mat. 7700, del valore complessivo di L. 357.000 e un fax infotex 6112 serie n. 902 «0197399» usato del valore di L. 1.500.000 disposta dalla banca Cassa di risparmio di Vignola S.p.a. e dal dott. Smeraldi Mauro, notaio.

97A3445

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 28 aprile 1997 la società «Maggi & Associati - fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede legale in Milano, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1997 il decreto interministeriale 15 dicembre 1986 con il quale la società «F.F. Finanziaria fiduciaria S.p.a.», con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, è modificato a decorrere dal 23 aprile 1996 nella parte relativa alla sede legale, trasferita da Milano a Cesana Brianza (iscritta all'ufficio del registro delle imprese di Lecco al n. 69771) e nella forma giuridica variata da S.p.a. in S.r.l.

97A3446

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 maggio 1997

Dollaro USA	1700,64
ECU	1929,89
Marco tedesco	989,61
Franco francese	293,32
Lira sterlina	2785,65
Fiorino olandese	879,70
Franco belga	47,949
Peseta spagnola	11,721
Corona danese	259,92
Lira irlandese	2571,20
Dracma greca	6,230
Escudo portoghese	9,848
Dollaro canadese	1230,48
Yen giapponese	13,612
Franco svizzero	1167,30
Scellino austriaco	140,60
Corona norvegese	239,29
Corona svedese	219,92
Marco finlandese	328,56
Dollaro australiano	1318,25

97A3535

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Olivetti S.p.a. (Comunicazione n. DIS/RM/97003872 del 29 aprile 1997).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione della soglia rilevante con riferimento alla società in oggetto nel cui azionariato sono intervenute modificazioni rilevanti.

I criteri di individuazione delle partecipazioni rilevanti sono i medesimi di quelli già illustrati con la citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992; si procede, pertanto, ad aggiornare i dati riportati nella citata comunicazione:

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Olivetti S.p.a. (*)	6,333%	9,207%

(*) Società per la quale si rende nota la partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria (All. *A*).

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

97A3450

REGIONE SICILIA

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea delle contrade Petrazza e Gulfo, nel comune di Palagonia

Si comunica che nella G.U.R.S. n. 17 del 5 aprile 1997, parte I, è stato pubblicato il decreto assessoriale n. 5608 del 18 marzo 1997, concernente la proroga del vincolo di immodificabilità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, delle contrade Petrazza e Gulfo, ricadenti nel territorio comunale di Palagonia (Catania).

97A3451

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea della zona del Bosco di Monte Ciraulo, in comune di Mascalucia

Si comunica che nella G.U.R.S. n. 17 del 5 aprile 1997, parte I, è stato pubblicato il decreto assessoriale n. 5609 del 18 marzo 1997, concernente la proroga del vincolo di immodificabilità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, della zona del Bosco di Monte Ciraulo, ricadenti nel territorio comunale di Mascalucia (Catania).

97A3452

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti della legge 30 novembre 1973, n. 766, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti è vacante un posto di ricercatore universitario per il seguente settore scientifico-disciplinare:

C05X Chimica organica

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria che sarà deliberata dal consiglio di amministrazione di questa Università.

97A3455

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Trento sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà di lettere e filosofia intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: L06C, disciplina «letteratura greca»;

settore scientifico-disciplinare: M06A, disciplina «geografia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La predetta istanza dovrà essere corredata — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio.

97A3456

UNIVERSITÀ DI TERAMO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Teramo è vacante il posto di professore di ruolo di prima fascia, per la disciplina sotto specificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende procedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

disciplina «istituzioni di matematiche», settore scientifico-disciplinare: A01D.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare domanda, direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3457

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Teramo è vacante il posto di professore di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sotto specificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende procedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

disciplina «lingua inglese», settore scientifico-disciplinare: L18C.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare domanda, direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3458

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati i sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero dell'interno 7 aprile 1997, n. 15/1997, concernente: «Nuove disposizioni in materia di tesoreria unica e trasferimenti erariali agli enti locali». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 16 aprile 1997).

Nella circolare citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* sono da apportare le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 55, prima colonna, al paragrafo «2.2. Altri contributi.», dove è scritto: «Le norme stesse stabiliscono, inoltre, che il contributo erariale a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti viene assegnato, sulla base della spettanza al *10* gennaio 1997, ...», leggasi: «Le norme stesse stabiliscono, inoltre che il contributo erariale a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti viene assegnato, sulla base della spettanza al *1°* gennaio 1997, ...»;

a pag. 55, seconda colonna, al paragrafo «3.2 Contributi ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non assoggettati alla disciplina della tesoreria unica fino al 1996.», quarto periodo, dove è scritto: «Anche in tale circostanza, come indicato per gli enti con popolazione non inferiore a 5.000, è necessario ...», leggasi: «Anche in tale circostanza, come indicato per gli enti con popolazione non inferiore a 5.000 *abitanti,* è necessario ...»;

a pag. 56, prima colonna, al paragrafo «4. Modalità e tempi di accreditamento da parte delle tesorerie provinciali dello Stato.», terzo rigo, dove è scritto: «...e perequativi per *le* fiscalità locale ...», leggasi: «... e perequativi per *la* fiscalità locale ...»;

a pag. 56, seconda colonna, nel titolo del paragrafo 6.2, dove è scritto: «6.2 Riversamento di somme *provenenti* da disinvestimento ...», leggasi: «6.2 Riversamento di somme *provenienti* da disinvestimenti ...».

97A3507

Avviso riguardante il comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 9 ottobre 1996 concernente: «Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995. Conv. n. 21/90. Costruzione impianto di potabilizzazione condotta Casamassima. Importo finanziato lire 145.000 milioni. Ente attuatore Ente autonomo acquedotto pugliese». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 30 aprile 1997).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nell'ultima pagina della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... la cifra: "10.633", leggasi: "*110.663*".», leggasi: «... la cifra: "10.633", leggasi: "*110.633*".».

97A3534

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189